

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ABATERUSSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

il presidente del circolo di Alleanza Nazionale di Otranto (Lecce) esercita le funzioni di vicepretore onorario presso la pretura circondariale di Lecce, sezione distaccata di Galatina;

il medesimo si è trovato e si troverà ancora ad esercitare le sue funzioni in relazione a fatti connessi con l'attività di un esponente del Pds di Collepasso (Lecce);

l'interrogante ritiene che la militanza politica del vicepretore sopra indicato non possa essere compatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, e potrebbe anzi essere stata in qualche modo lesiva del diritto alla verità ed alla giustizia in talune fattispecie —:

se intenda esercitare i propri poteri ispettivi in ordine alla situazione sopra descritta, e, nel caso si profilasse in tale sede la violazione degli obblighi di astensione da parte del vicepretore in argomento, quali iniziative intenda assumere sul piano disciplinare. (4-07411)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.*

Il legale cui fa riferimento l'atto ispettivo, vice pretore onorario presso la sezione distaccata di pretura di Galatina, è presidente del circolo di Alleanza Nazionale di Otranto.

Il Presidente della Corte d'Appello di Lecce riferisce che l'attività sin qui svolta dal magistrato onorario in questione risulta essere stata improntata a correttezza ed imparzialità.

Inoltre, il consigliere pretore di Lecce ha rappresentato che l'incarico in seno ad un

organismo che fa capo ad un partito politico può costituire motivo perché il pretore della sezione distaccata di Galatina abbia cura di non assegnare al detto vice pretore procedimenti in cui siano parti persone che militano in formazioni politiche.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

ALEMANNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la cassa ufficiali dell'Esercito è un organismo dotato di personalità giuridica e finalità a carattere prettamente assistenziale e previdenziale, che si estrinsecano tra l'altro nel corrispondere agli ufficiali dell'Esercito un'indennità di fine rapporto denominata « indennità supplementare », e un assegno vitalizio non reversibile, denominato « assegno speciale »;

alle predette funzioni provvedono due distinte gestioni della cassa ufficiali;

da circa sei anni la gestione « indennità supplementare » presenta un disavanzo di 25 miliardi, mentre la gestione dell'« assegno speciale » è in attivo;

va evidenziato che il fenomeno si è manifestato con riferimento al solo sodalizio degli ufficiali dell'Esercito, mentre la cassa dei sottufficiali e degli ufficiali di marina e aeronautica sono in attivo;

le cause del disavanzo gestionale non sono state né chiarite né illustrate dagli organi competenti, nonostante un'interpellanza parlamentare e vari interventi da parte del Cocer-Esercito, dell'UNUCI e dell'ANUPSA;

dal 1990 a tutt'oggi agli ufficiali in ausiliaria non è assicurata l'erogazione sia dell'indennità supplementare sia dell'assegno speciale;

il Governo ha tentato di rinviare il problema mediante l'emissione di decreti o addirittura di coprire il disavanzo con uno schema di decreto-legge tendente ad aumentare dell'1,5 per cento l'assegno speciale e fondere le gestioni, contrariamente

al dettato della legge istitutiva. Si prospetta così l'emissione di un decreto-legge per il recupero di 58 miliardi a spese degli ufficiali in servizio e a danno degli ufficiali in ausiliaria, che verrebbero liquidati *una tantum* con una somma pari a 3 milioni, a fronte di decine di milioni *pro capite* che attendono da anni;

la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, attualmente in vigore, appare ormai profondamente antiquata ed inidonea, essendo basata sui principi dell'iscrizione d'ufficio, dell'obbligatorietà della ritenuta, e non prevedendo la possibilità di fare valere il diritto da parte degli iscritti di essere informati sull'andamento della gestione e quindi di esprimere le opportune osservazioni;

solo consultando preventivamente le organizzazioni della categoria si può affrontare organicamente il problema, e trovare insieme le soluzioni definitive, senza però mettere in discussione i diritti acquisiti né far gravare sugli iscritti il peso del disavanzo accumulato —:

come intenda fare chiarezza sulla situazione e sulle vere cause che hanno determinato il disavanzo della gestione « indennità supplementare » della cassa ufficiali, partendo dai bilanci del 1970;

se non pensi che sarebbe necessario che la gestione della cassa ufficiali venga congelata e commissariata al fine di individuare eventuali responsabili, e liquidare le somme dovute (agli iscritti in servizio ed in ausiliaria) in rapporto alla disponibilità ed ai versamenti effettuati;

se abbia considerato la possibilità di indire un *referendum* tra tutti gli ufficiali in servizio, allo scopo di fornire indicazioni al Parlamento circa l'abrogazione e/o modifica totale della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, o circa l'eventuale soppressione del sodalizio, per lasciare agli ufficiali la facoltà di impiegare le somme del proprio stipendio in totale libertà;

se non ritenga infine opportuno recedere subito dalla proposta di aumento

dell'assegno speciale, che danneggia gravemente gli iscritti. (4-00747)

RISPOSTA. — Il carattere strutturale del disavanzo gestionale dell'indennità supplementare — proveniente in parte dal 1991 e in parte dal 1992 e derivante dallo squilibrio tra entrate e uscite — è stato accertato dal Ministero del tesoro in sede di verifica amministrativa e gli ispettori del Dicastero non hanno ritenuto di dover attribuire responsabilità ai Consigli di amministrazione pro-tempore, neppure a titolo di concausa.

La trasparenza della gestione è assicurata dal fatto che i bilanci della Cassa vengono pubblicati nel Giornale ufficiale della Difesa. Gli ufficiali vengono regolarmente informati saltuariamente con apposite circolari.

In merito all'affermazione riportata nell'interrogazione, che dal 1990 non è assicurata l'erogazione dell'indennità supplementare e dell'assegno speciale, si rappresenta che nel giugno del 1996 le indennità supplementari erano già state corrisposte agli ufficiali collocati in ausiliaria a tutto il 31 maggio 1991 e che sono in corso di pagamento le altre, a mano a mano che giungono a scadenza del termine dei quattro anni successivi alla data del collocamento in ausiliaria ai sensi del decreto ministeriale 29/10/1993.

Come noto, la stessa Cassa, in base alla legge 9 maggio 1940, n. 371, eroga agli Ufficiali, con gestione separata, anche un « assegno speciale » vitalizio, non reversibile, al verificarsi della doppia condizione di esaurimento della posizione di ausiliaria e di compimento del 65° anno di età. Questa gestione, in relazione all'accrescimento nel tempo del patrimonio ed agli investimenti effettuati, presenta una situazione finanziaria solida.

In presenza di due gestioni facenti capo allo stesso Istituto, delle quali una passiva ed una attiva, si è reso indifferibile un appropriato intervento riequilibratore.

Pertanto, con decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 54, recante « Disposizioni urgenti a favore della Cassa ufficiali Esercito », e successive reiterazioni, sono state emanate norme tendenti a sanare la situazione della

Cassa stessa; il decreto in questione è stato quindi convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 416.

Il provvedimento legislativo unifica le due previdenze dell'indennità una tantum supplementare e dell'assegno vitalizio speciale nella gestione del « Fondo previdenziale integrativo » per gli ufficiali dell'Esercito, con fusione dei rispettivi assetti patrimoniali.

Nel provvedimento è previsto — come era inevitabile — l'aumento della contribuzione da parte degli ufficiali, per consentire la sanatoria del contenzioso in atto e per mantenere, e nel tempo incrementare, secondo le rendite derivanti dagli investimenti patrimoniali, l'attuale assegno vitalizio, così da avvicinarlo, progressivamente, a quella forma di previdenza parallela ed integrativa di cui oggi fortemente si manifesta l'esigenza in ogni settore della Pubblica Amministrazione.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

ANGHINONI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la Corte costituzionale nella sentenza n. 341 del 25 luglio 1994 ha rilevato che il reato di oltraggio a pubblico ufficiale previsto e punito dall'articolo 341 del codice penale vigente, costituisce un *unicum* generato dal codice penale del 1930, che appare come il prodotto di una concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini, concezione che è estranea alla coscienza democratica instaurata dalla Costituzione repubblicana, per la quale il rapporto tra amministrazione e società non è un rapporto di imperio, ma un rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest'ultima —:

se non concordi sulla necessità ed urgenza di proporre l'abrogazione dell'articolo 341 del codice penale vigente, che, oltre ad essere incostituzionale, si presta ad essere strumentalizzato in violazione del diritto di critica dei cittadini nei confronti dell'operato dei pubblici ufficiali. (4-10009)

RISPOSTA. — Vero è che la Corte costituzionale, con la sentenza 341 del 1994, riferendosi all'articolo 341 c.p., ha affermato che « in altri Paesi europei di democrazia matura non solo non esistono, per le ipotesi corrispondenti, pene così severe, ma è quasi sempre ignorato lo stesso reato di oltraggio ».

Altrettanto vero è che nella stessa pronuncia si afferma espressamente che la « plurioffensività del reato di oltraggio rende certamente ragionevole un trattamento sanzionatorio più grave di quello riservato all'ingiuria ».

Ed infatti la stessa Corte ha eliminato ogni profilo di irrazionale trattamento sanzionatorio dichiarando incostituzionale l'articolo 341 c.p. nella parte in cui prevedeva il minimo edittale dei sei mesi, rendendo così applicabile quello generale di quindici giorni (fissato dall'articolo 23 c.p. per la pena della reclusione).

Ogni valutazione in merito alla pena applicabile in concreto è dunque oggi rimessa alla sensibilità del giudice, il quale si avvarrà dei consueti criteri di cui all'articolo 133 c.p..

Inoltre, la natura plurioffensiva del reato (che oltre a ledere l'onore della persona, incide sul prestigio e quindi sul buon andamento della pubblica amministrazione) rende ragione del regime di perseguibilità d'ufficio previsto per l'oltraggio (a differenza di quanto disposto in relazione all'ingiuria, perseguibile a querela).

Se così è, non si coglie « la necessità ed urgenza » di proporre l'abrogazione dell'articolo 341 c.p., essendo stato esso ricondotto dalla Consulta nell'alveo dei principi costituzionali, cosicché non sembra prestarsi ad alcuna « strumentalizzazione in violazione del diritto di critica dei cittadini nei confronti dell'operato dei pubblici ufficiali ».

Né l'affermazione della Corte, per cui il legislatore « resta libero di stabilire, per il reato medesimo, un diverso trattamento sanzionatorio, purché ragionevole » può essere intesa come un monito ad intervenire cancellando la fattispecie.

Ciò non esclude, evidentemente, una diversa soluzione legislativa; ma ciò dovrebbe

avvenire nell'ottica di un ripensamento globale dei delitti di oltraggio (numerosi, nel codice vigente).

Si fa incidentalmente presente che nel senso di una diversa disciplina del delitto (piuttosto che della sua abrogazione tout Court) si orientò un disegno di legge proposto durante la scorsa legislatura (dis. 855-A/S, di iniziativa del sen. Laforgia ed altri), nonché lo schema di legge delega per un nuovo codice penale, elaborato nel 1992 dalla Commissione ministeriale presieduta dal prof. Pagliaro.

Infine si fa presente che la Camera dei Deputati ha approvato il 25.6.97 il testo della legge delega per la depenalizzazione dei reati minori che all'articolo 18 abroga tra gli altri l'articolo 341 del Codice penale.

Il testo è ora all'esame del Senato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

APOLLONI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la signora Palmira Maria Viero, nata a Thiene (Vicenza) il 16 febbraio 1938, residente a Centrale di Zugliano (Vicenza) in via Belvedere n. 3, con telefono 0445/368948, è vedova dal 1985 e pensionata dal 1993;

la pensione è percepita in base a quindici anni di contribuzione e liquidata con lire 150.000 e in base ai ventisei anni di contribuzione maturati dal marito, pari a lire 630.000;

proprio in quanto titolare di due pensioni, la signora Viero si vede privata di una parte della propria pensione che le spetterebbe: una parte di cui vorrebbe beneficiare —;

se non ritenga opportuno che la signora Palmira Maria Viero possa percepire quanto richiesto. (4-07819)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nel confermare che la

Sig.ra Palmira Maria VIERO è titolare, dall'1.1.1986, di una pensione di reversibilità in pagamento con integrazione al trattamento minimo e dall'1.3.1993 di una pensione di vecchiaia, corrisposta nella misura di lire 156.000, ha precisato quanto segue.

Il trattamento minimo è stato attribuito sulla pensione di reversibilità in ottemperanza all'articolo 6 comma 3 della legge n. 638/83 il quale prevede, in caso di concorso di più pensioni, di cui una liquidata nell'assicurazione generale obbligatoria sulla base di almeno 781 contributi settimanali effettivi e figurativi, che l'integrazione al trattamento minimo spetti sulla pensione liquidata con almeno 781 contributi settimanali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

BAMPO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

sono oramai trascorsi 32 lunghi anni da quando i comuni di Erto Casso e di Vajont furono distrutti dall'immane tragedia che trasformò una vallata in un deserto di fango, cancellando una comunità intera;

nel 1988 tribunale di Belluno emise la sentenza di primo grado che stimava in 480 milioni i danni materiali e morali subiti, ed in 500 milioni i danni ambientali ed ecologici dei due comuni pordenonesi che l'ente Enel doveva pagare a titolo di risarcimento;

fatto il ricorso in appello, la corte veneziana ha confermato la stima fatta dal tribunale, triplicando però la cifra relativa alla perdita, di popolazione ed attività che, rivalutata e con il calcolo degli interessi, è passata da due miliardi a 19 miliardi e mezzo;

poche settimane fa, la terza sezione della Corte di Cassazione respingeva l'ennesimo ricorso presentato dai legali dell'Enel, confermando le cifre stimate nei precedenti gradi a titolo di risarcimento, che, aggiornate al 1995, dovrebbero superare i 22 miliardi;

l'Enel si è sempre rifiutato di risarcire i comuni danneggiati, nonostante la provvisoria esecutività della sentenza della Corte d'appello di Venezia, al punto che i legali di due comuni sono stati costretti a pignorare conti bancari per un ammontare di oltre due miliardi —:

se il Ministro non ritenga inammissibile il fatto che i tempi lunghi della giustizia ledano i diritti accertati delle comunità colpite dall'evento catastrofico;

quali iniziative il Ministro intenda intraprendere per risolvere l'annosa questione di risarcimento dei danni della catastrofe del Vajont. (4-00737)

RISPOSTA. — Le lentezze del procedimento civile relativo ai danni determinati dal tragico crollo della diga del Vajont, non senza ragione segnalate, sono parte di un più generale problema che riguarda la grave lentezza della giustizia e di quella civile in particolare.

Questo Dicastero, ben consapevole di tale difficile situazione, ha posto mano a diverse iniziative sul piano legislativo ed amministrativo volte a razionalizzare l'utilizzazione delle limitate risorse disponibili ed al superamento delle principali cause della crisi in atto.

Si fa riferimento, tra l'altro, ai noti disegni di legge sul giudice unico di primo grado, sulle sezioni stralcio, sull'attribuzione di competenza penale al giudice di pace.

Si confida che l'approvazione definitiva di tali proposte e delle altre in discussione in Parlamento possa consentire di gestire con maggiore efficienza e tempestività l'amministrazione della giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BECCHETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

si è appreso dalla stampa che il Ministro di grazia e giustizia starebbe preparando uno studio relativo all'accorpa-

mento dei cosiddetti uffici giudiziari minori, che verrebbero assorbiti da quelli provinciali;

se tale progetto andasse in porto verrebbero a crearsi notevolissimi disagi ai milioni di utenti dei tribunali situati nelle città che, pur non essendo provincia, assorbono comunque grandi moli di lavoro;

basti pensare, ad esempio, che località come Civitavecchia, Monza e Velletri vedrebbero sparire i propri tribunali e, quindi, tutto il lavoro sarebbe dirottato sugli uffici di Roma (per Civitavecchia e Velletri) e Milano (per Monza), che già di per sé sono ingolfati di cause pendenti;

nel caso di Civitavecchia saremmo addirittura di fronte ad un incredibile e ingiustificabile spreco di denaro pubblico. Infatti, da diversi anni è in costruzione il nuovo palazzo di giustizia il cui costo, ad oggi, si avvicina ai dieci miliardi di lire;

tale costruendo tribunale dovrebbe essere ultimato entro un anno;

il paventato accorpamento significherebbe anche una gravissima perdita di prestigio per le località interessate oltre che uno svilimento delle professionalità ivi presenti;

lo scrivente ha presentato una proposta di legge (A.C. n. 1429) inerente l'ampliamento dei confini del Tribunale di Civitavecchia con istituzione di una sezione distaccata della pretura a Fiumicino, e una proposta di legge (A.C. n. 1960) per l'istituzione della provincia di Civitavecchia;

il giorno 30 luglio 1996 sulle pagine de *Il Tempo* e de *Il Messaggero* (cronache di Civitavecchia) sono apparse delle dichiarazioni del senatore dei Verdi Athos De Luca, il quale ha riferito di un colloquio telefonico con il capo di Gabinetto del Ministero di grazia e giustizia, dottor D'Ambrosio, che avrebbe fornito assicurazioni escludendo la soppressione del tribunale di Civitavecchia;

nelle dichiarazioni alla stampa il senatore De Luca ha affermato che « Il Governo presenterà una legge delega per rior-

dinare gli uffici amministrativi, tesa ad ottimizzare il lavoro attraverso il giudice unico, ovvero l'accorpamento degli uffici della procura ordinaria con quelle circondariali. Questo riordino non comporterà alcuna soppressione dei tribunali esistenti » —:

se corrispondano al vero le notizie riguardanti l'accorpamento dei tribunali « minori » e se non sia il caso, eventualmente il suddetto progetto debba necessariamente andare in porto, analizzare ogni singolo caso;

se corrisponda al vero la notizia inerente il colloquio avvenuto tra il capo di Gabinetto del ministero della giustizia D'Ambrosio e il senatore De Luca, quando è noto che il ministero sta predisponendo uno studio per accorpare i cosiddetti tribunali minori a quelli provinciali;

cosa intendano fare il Presidente del Consiglio e il Ministro di grazia e giustizia per giustificare, in caso di assorbimento del tribunale di Civitavecchia in quello di Roma, lo spreco di denaro pubblico che si verificherebbe;

quale sia, in ogni modo, l'orientamento del Governo su questa delicata materia e se non sia giusto, eventualmente, interpellare i parlamentari eletti nelle città non capoluogo di provincia ma sedi di tribunali. (4-02763)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

Va anzitutto chiarito che sia l'eventuale soppressione sia l'eventuale istituzione di uffici giudiziari può avvenire soltanto nel quadro di una generale revisione delle circoscrizioni giudiziarie e quindi in un'ottica di sistematicità ed organicità che eviti prese di posizione estemporanee e non sufficientemente ponderate. Tanto più che l'intera problematica va vista in relazione anche a due importanti, innovative circostanze: la prima rappresentata dal disegno di legge delega per l'istituzione del giudice unico; la seconda dalle sentenze della Corte Costituzionale sulla incompatibilità.

Con l'importante riforma sul giudice unico si vuole conseguire l'unificazione funzionale degli uffici (procura circondariale e procura della Repubblica, pretura e tribunale) senza toccare il loro insediamento territoriale e strutturale e quindi senza determinare alcun apprezzabile mutamento dell'attuale geografia giudiziaria. L'attuazione del disegno consentirà di garantire ben più ampia flessibilità all'organizzazione giudiziaria e soprattutto di ottenere l'accorpamento e quindi una migliore utilizzazione del personale, ivi compreso quello di magistratura. L'eventuale revisione delle circoscrizioni giudiziarie dovrà essere legata alla previa valutazione dei risultati che si accerterà essere stati raggiunti mediante la preminente riforma di cui si parla e ancora in corso di realizzazione normativa.

Sotto il secondo aspetto richiamato, deve aggiungersi che il tema degli organici del personale di magistratura e soprattutto della loro ripartizione ha assunto particolare attualità alla luce delle note pronunzie della Corte costituzionale in tema di incompatibilità.

È evidente, infatti, che le proposte di intervento sinora formulate (rapporto del CENSIS; studio del C.S.M.; gruppo di studio nominato dal Ministro di Grazia e Giustizia per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie) e che concordano nel ritenere che, per giungere ad uffici che assicurino la migliore resa di giustizia, occorre puntare su dimensioni medie (uffici giudicanti con non meno di 20-25 giudici, ma anche 15 per situazioni particolari; uffici requirenti con non meno di 6-10 magistrati) dovranno tutte essere approfondite tenendo conto dei principi affermati dalla Corte e concretamente connesse alle varie situazioni processuali prospettabili.

Può allora dirsi che i dati quantitativi non potranno rappresentare l'unico dato da valutare. Dovrà essere presa in esame anche una serie di altri elementi quali: i flussi di lavoro, valutati al fine di determinare un modello standard di produttività unitaria nel rapporto tra domanda di giustizia e numero complessivo dei magistrati disponibili e « non incompatibili »; l'estensione del territorio; le particolari esigenze del ba-

cino di utenza del servizio giudiziario e la necessità dell'azione di contrasto a grandi fenomeni di patologia sociale; l'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio; i collegamenti, l'orografia e gli insediamenti produttivi; l'esistenza di moderni ed attrezzati locali destinati al servizio giudiziario e di strutture carcerarie di rilevante consistenza.

Nulla potrà essere fatto senza aver prima adeguatamente ponderato tutti i contributi informativi e valutativi che i soggetti istituzionali (in particolare gli enti locali, i consigli regionali, e le province autonome) nonché le altre figure operanti nell'ambito giudiziario ed i singoli cittadini vorranno fornire.

Ed è naturale che in tale complessivo ambito saranno in futuro considerate anche tutte le esigenze segnalate in riferimento ai Tribunali indicati nell'atto ispettivo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BERSELLI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'ente Poste italiane ha da tempo varato il piano « duecento giorni » finalizzato ad un servizio di inoltra e recapito più efficiente degli effetti postali;

con l'attuale e le due precedenti gestioni del Cmp di Bologna, l'ente Poste italiano ha utilizzato un alto numero di personale assunto a tempo determinato e, quindi, con notevole sperpero di denaro, considerato che, a tutt'oggi, non sono stati raggiunti gli obiettivi preposti dal piano precedentemente citato;

attualmente al Cmp di Bologna risulta una giacenza di circa centoventimila pacchi, sei mila quintali di stampe, ed altra corrispondenza di vario genere;

gli organi locali, l'area servizi postali di sede e di filiale, preposti al controllo ed al coordinamento del servizio postale, sono assolutamente assenti non avendo, in merito, assunto alcuna iniziativa;

l'area servizi postali di sede da tempo è vacante per distacco del titolare;

l'area servizi postali di sede da tempo è vacante per distacco del titolare;

tale distacco, oltre a creare i disservizi poc'anzi lamentati, è per l'ente poste, in un momento di grave deficit di bilancio, ingiustificato ed oltremodo dispendioso per le competenze e le missioni retribuite —:

quali provvedimenti intenda adottare a carico della dirigenza del Cmp e dell'Area servizi postali della sede Emilia-Romagna e della filiale di Bologna, ad avviso dell'interrogante, responsabili dei gravi ed insopportabili disservizi ed inadempienze resi ai propri clienti, e se non ritenga opportuno e necessario aprire un'inchiesta ispettiva per accertare le responsabilità denunciate. (4-09000)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che il decreto legge 10 dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, concernente la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero p.t., prevede, tra l'altro, che la gestione finanziaria dell'ente Poste Italiane sia sottoposta al controllo della Corte dei conti che riferisce al Parlamento avvalendosi delle valutazioni fornite da un apposito organo interno incaricato di eseguire verifiche sull'efficacia e l'efficienza delle attività svolte dall'ente stesso.

Relativamente alla qualità del servizio postale, l'ente Poste Italiane ha riferito che, in base a recenti rilevazioni effettuate dalla Price Waterhouse, organismo indipendente di livello europeo incaricato dalla International Rost Corporation, è emerso un notevole e costante miglioramento dei servizi postali, dovuto anche all'elaborazione ed all'attuazione di una serie di nuovi progetti quali il « Piano dei 200 giorni » ed il « Piano triennale di impresa 97/99 ».

Per quanto attiene specificamente al Cmp di Bologna, nel confermare quanto già riferito con nota GM/105855/383/4-3164/INT/BP del 30 aprile 1997, con la quale è

stata fornita risposta alla interrogazione di analogo contenuto presentata dalla S.V., si fa presente che l'ente ha precisato di aver fatto ricorso, nell'anno 1996, soltanto a 41 assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per fronteggiare esigenze di carattere temporaneo e contingenti, come previsto dall'articolo 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato il 26 novembre 1994.

Quanto alla giacenza di pacchi e di stampe, che alla data di presentazione dell'atto ispettivo al quale si risponde ammontavano, rispettivamente, a circa 50.000 oggetti e a 1600 quintali, l'ente ha riferito che tali accumuli sono stati determinati da una serie di agitazioni del personale nel periodo febbraio-aprile 1997 e dal rifiuto di effettuare prestazioni straordinarie; attualmente la situazione è tornata alla normalità e non si registra alcuna giacenza.

L'ente ha precisato, infine, che il temporaneo distacco del titolare dell'Area servizi postali della sede Emilia Romagna, sostituito da altro qualificato funzionario, non ha comportato disagi all'espletamento dei servizi svolti dall'area interessata né oneri aggiuntivi a carico dell'ente medesimo.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

CARDIELLO. — Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nel comune di Eboli (SA), sono state effettuate opere edilizie presso l'ospedale civile di Eboli Maria Santissima Addolorata, e precisamente costruzione dell'ala nord, per un importo di circa venti miliardi;

detta opera non risulta ancora funzionale, anche per l'anomalia di adeguamento degli ascensori non adatti a far entrare le barelle, tant'è che si sta costruendo un montacarico esterno che faccia da collegamento all'ala nord al reparto di rianimazione che si trova nel vecchio sito;

sono apparse notizie sulla stampa, in ordine ai suddetti lavori, dalle quali si evince che la procura della Repubblica di Salerno stia svolgendo indagini su presunte tangenti pagate dalle ditte appaltatrici a uomini politici;

quali provvedimenti intenda adottare per rendere funzionale l'ala nord dell'ospedale civile Maria Santissima Addolorata di Eboli;

se siano fondate le notizie apparse sulla stampa, e quale sia lo stato dell'azione giudiziaria che è stata intrapresa dalla procura della Repubblica di Salerno. (4-03778)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame anche per conto del Dicastero di Grazia e Giustizia, sulla base degli elementi pervenuti dalle Autorità sanitarie della Regione Campania per il tramite di quel Commissariato del Governo.

La costruzione dell'ala nord del presidio ospedaliero « Maria Santissima Addolorata » di Eboli (A.S.L. SA 2), ha comportato un finanziamento da parte della Giunta Regionale della Campania, per un importo complessivo di lire 7.883.000.000.

La struttura ospedaliera è attualmente operante e risultano realizzati e pagati lavori edilizi fino a lire 7.736.650.994.

Per il completamento dell'opera, occorre ultimare i lavori di finitura dell'ascensore di collocamento dei vari piani, il cui costo ammonta a lire 146.349.006, ma tali lavori sono stati sospesi in quanto i fondi occorrenti risultano pignorati dall'autorità giudiziaria (sentenza di pignoramento dei fondi finanziati emessa dal Pretore di Eboli).

Pertanto, per rendere la struttura ospedaliera completamente funzionale, il Direttore Generale dell'A.S.L. SA 2, con nota del 29 luglio 1996, ha richiesto all'Assessorato alla Sanità della Regione Campania il finanziamento di un'ulteriore somma di lire 931.535.079, nonché l'accredito di lire 2.073.912.127 per lavori che, pur essendone esaurite le procedure di aggiudicazione, a tutt'oggi non sono stati « consegnati » per carenza di fondi.

A quanto riferito dalle Autorità sanitarie competenti, la Giunta Regionale della Campania avrebbe predisposto la delibera di assegnazione della somma di lire 931.535.079, destinata al completamento dell'ala nord del presidio ospedaliero « Maria Santissima Addolorata ».

Quanto alle notizie in materia riportate dalla stampa, si precisa che presso la Procura della Repubblica di Salerno risulta iscritto un procedimento penale e sono in corso le relative indagini preliminari.

Il Ministro della sanità: Bindi.

CIANI. — Al Ministro degli affari esteri.
— Per sapere — premesso che:

il 10 settembre 1996 l'assemblea generale delle Nazioni unite ha approvato il trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari (Ctbt);

dal 24 settembre 1996 il trattato è alla firma dei capi di Stato e di governo;

il trattato entrerà in vigore non appena tutti i quarantaquattro Stati in possesso di armi, laboratori di ricerca o centrali nucleari lo avranno ratificato secondo le rispettive procedure costituzionali;

il Ctbt rappresenta un passo necessario, anche se non sufficiente, per giungere a quel disarmo nucleare tanto auspicato dalle Nazioni unite (si veda l'articolo 6 del trattato di non proliferazione nucleare, in vigore dal 1970) —:

in che modo si sia attivato il Governo per procedere in tempi rapidi alla ratifica del trattato;

quali passi diplomatici siano stati compiuti per appianare i contrasti esistenti che impediscono, a tutt'oggi, la firma del trattato da parte del governo indiano.

(4-07605)

RISPOSTA. — L'Italia ha attivamente partecipato — in seno alla Conferenza del Disarmo — ai negoziati sul Trattato per il Bando Totale degli Esperimenti Nucleari (CTBT) ove — tra l'altro — ha svolto l'in-

carico di coordinatore e portavoce del gruppo occidentale esercitando un ruolo propulsivo e di mediazione al fine di accelerare la conclusione dei negoziati.

Il Governo italiano ha contribuito — sia bilateralmente, sia nell'ambito delle azioni promosse dall'Unione Europea — agli sforzi internazionali miranti a conferire carattere universale a tale importante strumento di disarmo e di non proliferazione nucleare. È in tale quadro che nell'agosto scorso la Troika dell'Unione Europea (di cui l'Italia faceva parte) ha effettuato passi presso numerose capitali miranti ad assicurare un adeguato sostegno alla Risoluzione dell'Assemblea Generale ONU che, il 10 settembre 1996, ha adottato il testo del Trattato.

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, è stato tra i primi — assieme al Presidente Clinton ed ai Ministri degli Esteri di Cina, Francia, Germania, Regno Unito e Russia ed agli altri partner europei — a sottoscrivere il Trattato in occasione della cerimonia di apertura alla firma a New York il 24 novembre 1996.

Il Governo si è immediatamente attivato — al ricevimento del testo autentico del Trattato — per procedere in tempi rapidi alla sua ratifica. Il Servizio del Contenzioso del Ministero degli Esteri ha elaborato il relativo schema di disegno di legge ed ha avviato il previsto concerto interministeriale anche per determinare gli oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato e l'eventuale necessità di un adattamento dell'ordinamento interno.

Il nostro Governo, infine, ha svolto un'intensa attività diplomatica per assicurare l'entrata in vigore del Trattato — come noto — legata alla ratifica di 44 paesi (tra i quali l'India, oltre all'Italia) dotati di capacità nucleari.

Per quanto più specificamente attiene all'India, va osservato che — nonostante il tradizionale impegno declaratorio a favore del disarmo nucleare — New Delhi, per motivi strategici (confronto con il Pakistan e vicinanza con la Cina) non ha mai ritenuto di rinunciare all'opzione nucleare militare. L'India (che non ha aderito al Trattato di Non Proliferazione Nucleare) si è infatti rifiutata, nel settembre scorso, di

sottoscrivere il Trattato per il Bando Totale degli Esperimenti Nucleari in quanto privo di impegni vincolanti in materia di disarmo nucleare che — secondo New Delhi — dovrebbero prevedere un preciso scadenziario temporale.

Alla vigilia della decisione indiana vi furono intensi contatti tra Roma e New Delhi, tra i quali uno scambio di lettere tra l'Onorevole Ministro Dini ed il Ministro degli Esteri indiano.

Tali passi diplomatici — e quelli che in futuro si intende intraprendere — mirano a mettere in risalto il contributo essenziale che il Trattato per il Bando Totale degli Esperimenti Nucleari fornisce al disarmo nucleare ed alla non proliferazione sia orizzontale che verticale e ad esprimere l'auspicio che l'India possa rivedere la propria posizione, evitando di essere considerata dalla Comunità Internazionale quale responsabile della mancata entrata in vigore del Trattato (già sottoscritto da 140 Stati).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Serri

CIMADORO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

nei momenti di forte domanda, numerose piccole e medie aziende, in particolare quelle che producono prefabbricati in cemento armato, usano ricorrere all'appalto di manodopera, affidando in appalto o subappalto l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l'impiego di manodopera assunta e retribuita da ditte appaltatrici;

la suindicata manodopera viene impiegata all'interno del ciclo lavorativo utilizzando impianti e macchinari forniti dall'appaltatore;

questa prassi rappresenta una evidente violazione del comma 1, articolo 1, della legge n. 1369 del 1960, nonché del principio di solidarietà del committente nei confronti dell'appaltatore, sancito dall'articolo 3, comma 1 della stessa legge;

inspiegabilmente non risulta che le rare ispezioni effettuate dall'ispettorato del lavoro abbiano mai segnalato violazioni di legge degne di rilievo;

probabilmente, la mancata segnalazione di rilevanti violazioni di legge è conseguenza delle modalità di espletamento dell'attività di controllo, ancorato troppo spesso ad una mera verifica formale-amministrativa di documenti che non delle situazioni di fatto presenti negli stabilimenti produttivi —:

quali provvedimenti intenda adottare per rendere più incisiva la funzione di controllo dei vari ispettorati del lavoro, allo scopo di garantire la rigorosa osservanza della legge nonché il rispetto delle norme nella leale concorrenza. (4-04864).

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente, in via preliminare, che il settore dell'edilizia è quello maggiormente investito dal fenomeno degli appalti e subappalti.

L'Ispettorato del lavoro, sia pure con le difficoltà derivanti dalla carenza di personale, pone in atto ogni iniziativa utile a contrastare il fenomeno degli appalti illeciti.

Ciò in considerazione del fatto che l'affidamento delle opere da realizzare, a causa della necessità dell'appaltatore di ridurre al massimo i costi di produzione, costituisce l'occasione ricorrente per la violazione della disciplina amministrativa e previdenziale del lavoro posta a tutela dei lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda i risultati conseguiti nel corso degli accertamenti relativi all'intermediazione di manodopera, si rappresenta che, nel corso del '95, gli Ispettorati del lavoro hanno trasmesso all'Autorità Giudiziaria circa 3.000 rapporti. Trattasi di un dato aggregato che non permette di individuare il fenomeno nello specifico settore preso in considerazione dalla S.V. On.le nel documento parlamentare in oggetto, cioè quello delle aziende che producono manufatti in cemento armato.

Si rappresenta, peraltro, che in concomitanza con l'inizio di importanti opere pubbliche è aumentato, in sede di programmazione e di espletamento dell'attività ispettiva da parte degli organi di vigilanza, il grado di attenzione nei confronti del fenomeno in parola.

Si fa presente, poi, che questo Ministero è da tempo fortemente impegnato, nell'attuazione di tutte le possibili iniziative idonee al potenziamento degli ispettorati del lavoro.

L'Amministrazione, in primo luogo, si è attivata nel senso di portare a compimento il procedimento di rideterminazione delle piante organiche, in conformità a quanto prescritto dal decreto legislativo n. 29/93. La definizione delle dotazioni organiche è stata approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1996, pubblicato nella G.U. del 2 luglio 1996.

Tale adempimento costituisce, com'è noto, il presupposto giuridico-organizzativo per poter procedere a nuove immissioni di personale, sia attraverso il reclutamento esterno che mediante concorsi interni.

La praticabilità di tali soluzioni è, peraltro, subordinata ad un'ulteriore autorizzazione di legge, visti i ricorrenti provvedimenti normativi che hanno posto dei limiti alle assunzioni nel settore pubblico.

In tal senso il Ministero, in occasione dell'esame per l'approvazione del disegno di legge finanziaria, si è fatto promotore di una iniziativa diretta ad ottenere l'autorizzazione all'assunzione di personale ispettivo da inquadrare all'VIII qualifica funzionale in relazione ai posti vacanti rispetto alle dotazioni organiche, così come indicate nel D.P.C.M. 7 maggio 1996.

L'autorizzazione è stata concessa per l'assunzione di 190 unità.

L'Amministrazione procederà, inoltre, ad espletare gli adempimenti relativi al concorso per la copertura di 235 posti di VIII qualifica funzionale, da destinare agli uffici periferici dell'Amministrazione. La relativa procedura era stata, infatti, oggetto di un provvedimento di sospensione da parte del giudice amministrativo a seguito del ricorso proposto da alcuni dipendenti.

Le inevitabili difficoltà operative registrate in alcuni uffici periferici in ragione della carenza di personale atto a svolgere le funzioni ispettive, hanno suggerito il ricorso a strumenti, anche di carattere temporaneo, idonei a fronteggiare le situazioni critiche.

In tale contesto è stato utilizzato l'istituto della mobilità interna mediante il distacco di personale dalle sezioni circoscrizionali, già adibito ai nuclei di vigilanza.

È stata prevista, poi, la riqualificazione, mediante specifici corsi, di personale di VII qualifica funzionale degli uffici del lavoro, da destinare ad ispezioni del lavoro.

Un ulteriore elemento di cui occorre tenere conto nella prospettiva del rafforzamento degli organici è rappresentato dal processo di riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero. È stato, infatti, recentemente emanato un decreto direttoriale con cui sono stati definiti i criteri generali di organizzazione dei nuovi uffici unificati, in attuazione del regolamento ministeriale del 7.11.1996 n. 687 (G.U. n. 17 del 22.1.1997).

Dal processo di accorpamento delle strutture potrà derivare una diversa distribuzione delle risorse umane.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

COSTA e LEMBO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

è stata disposta dalla magistratura la scarcerazione di Michele Iannello, uno degli assassini del bambino americano Nicholas Green colpito da piombo mafioso il giorno 29 settembre 1994 lungo l'autostrada Napoli-Reggio Calabria. Michele Iannello è risultato appartenere ad una cosca mafiosa pericolosa e risulta, egli stesso, autore delle peggiori imprese criminali compiute da detta organizzazione —:

quali siano le ragioni della inopinata scarcerazione che non solo crea preoccupazione nell'opinione pubblica ma che disorienta le Forze dell'ordine impegnate in

una durissima lotta a criminali i quali troppo spesso — dopo non molti mesi di carcerazione preventiva — vengono scarcerati frustrando il lavoro durissimo (che talvolta ne mette a repentaglio la vita) degli agenti della pubblica sicurezza e dei carabinieri. (4-05209)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che il Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia ha comunicato che la pronunzia assolutoria nei confronti dell'imputato dell'omicidio del piccolo Nicholas Green è stata impugnata.*

Lo scrivente non ha la veste istituzionale per esprimere valutazioni circa determinazioni assunte nell'esercizio della giurisdizione, pur comprendendo appieno le attese di giustizia particolarmente in casi dolorosi come quello segnalato.

D'altro canto, essendo il procedimento ancora pendente a seguito della riferita impugnazione, pare utile attenderne l'esito finale prima di esprimere valutazioni conclusive sulla vicenda giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

FOTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

a seguito di una denuncia presentata al servizio di medicina del lavoro dell'azienda Usl di Piacenza, relativa alle condizioni in cui operano i dipendenti del servizio di anatomia patologica dell'ospedale civile di Piacenza, il servizio stesso, previa visita ispettiva, accertava l'inadeguatezza delle condizioni dei locali all'uso utilizzati, anche in relazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 —:

se i fatti siano noti al Ministro interrogato e quali iniziative si intendano assumere per sollecitare l'azienda Usl di Piacenza a trasferire, presso locali idonei, il servizio di anatomia patologica. (4-07403)

RISPOSTA. — *Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale ottenuti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Emilia-Romagna.*

Si è appreso, al riguardo, che dopo l'accertamento da parte del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro (S.P.S.A.L.) della Azienda U.S.L. competente per territorio, sulla inidoneità dei locali destinati al servizio di Anatomia Patologica dell'ospedale Civile di Piacenza, risulta che il servizio medesimo sarà temporaneamente trasferito nei locali dell'ex servizio di Pediatria, situati al secondo piano dell'Ospedale, compatibilmente con i tempi necessari per il trasloco delle relative apparecchiature, in attesa della definitiva collocazione di detto Servizio presso i padiglioni dell'ex chirurgia, dopo un'adeguata ristrutturazione degli stessi.

Il Ministro della sanità: Bindi.

FRAGALÀ e COLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

gli interroganti chiedono notizie su fatti accaduti nel 1993, già sottoposti al Governo, nella XI legislatura, dagli onorevoli Parlato e Marengo, con atto di sindacato ispettivo n. 4-11614 (seduta del 3 marzo 1993), al quale, a tutt'oggi, non è pervenuta alcuna risposta —:

se corrispondano al vero i fatti pubblicati dall'agenzia romana di stampa CD/Cronache della Disinformazione e dal settimanale *Il Borghese* del 7 febbraio 1993, secondo i quali — mentre un mediatore straniero percepiva, con l'autorizzazione del Governo dell'epoca, un compenso di mediazione di centottanta miliardi per una fornitura di navi da guerra all'Iraq — allora giudice di Trento, dottor Carlo Palermo, incriminava decine di persone, con l'accusa di aver progettato, senza autoriz-

zazione, trattative (mai andate a buon fine) per forniture di materiale bellico tra paesi stranieri, nelle quali l'Italia non era coinvolta neppure come paese di transito;

se la nota inchiesta di Trento sul traffico di armi da guerra, enfatizzata per anni sulla stampa e persino in Parlamento, ebbe come contenuto, unicamente, l'accusa di « illecita intermediazione tra paesi stranieri » e che per questa asserita « colpa » l'allora giudice istruttore faceva patire a decine di cittadini lunghi periodi di ingiusta carcerazione preventiva, mentre il mediatore straniero ed il presidente della Fincantieri, Rocco Basilico, si spartivano (secondo quanto pubblicato da *Il Borghe-se*), la megatangente di 180 miliardi;

quale sia lo stato attuale delle indagini svolte, in Italia ed all'estero, dalla procura della Repubblica di Genova per individuare i percettori di quel compenso di mediazioni che, autorizzato dal Governo dell'epoca, si rivelò, in seguito, un'autentica tangente ai danni dello Stato italiano;

se il Governo non ritenga opportuno e necessario porre allo studio un disegno di legge che preveda un immediato indennizzo per le vittime della succitata inchiesta. (4-05686)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione oggetto, per quanto attiene alle vicende giudiziarie inerenti ad un traffico internazionale di armi, si rinvia alla risposta fornita all'interrogazione n. 4-05066 presentata dall'On. Gramazio.*

Per ciò che riguarda l'indagine relativa alla provvigione cui pure fa riferimento l'atto ispettivo, sulla base della documentazione inviata dalla competente autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.

All'esito delle indagini, la Procura della Repubblica di Genova, con atto in data 5 gennaio 1994, formulava richiesta di archiviazione che veniva accolta il successivo 16 marzo dal giudice delle indagini preliminari.

La richiesta di archiviazione costituisce un ampio documento che testimonia di lunghe e complesse indagini svolte in Italia e all'estero al fine di ricostruire tutti gli

aspetti della vicenda relativa al pagamento della provvigione in questione.

Le linee di tale documento possono essere sintetizzate nei seguenti termini.

Il più grave reato di concussione ipotizzato è stato escluso alla luce degli esiti delle indagini.

Anche il reato di corruzione è stato escluso in linea di fatto, almeno alla luce degli elementi di giudizio disponibili.

Era stato pure delineato il reato di falso in atto pubblico mediante induzione in errore, con riferimento al decreto ministeriale di autorizzazione al pagamento delle provvigioni all'estero. In proposito si è ritenuto che l'atto costituisse autorizzazione valutaria, e che, quindi, l'illecito di cui all'articolo 480 c.p. fosse estinto per prescrizione, trattandosi di fatto risalente al 1982.

È stata invece ritenuta l'esistenza del reato di truffa. Tuttavia, pur in presenza delle aggravanti di cui all'articolo 61 nn. 7 e 11 c.p., ne è stata ravvisata l'estinzione per effetto del provvedimento di amnistia del 1990.

Pure il reato di illecito finanziamento dei partiti è stato ritenuto estinto per prescrizione o per amnistia.

Infine, quanto al reato di ricettazione connesso alla ricezione del denaro oggetto dell'inchiesta, si è ritenuto che — a prescindere dai problemi connessi alla procedibilità di un fatto commesso all'estero — non vi fossero elementi sufficienti per sostenere l'esistenza dell'elemento psicologico, costituito dalla consapevolezza della provenienza del danaro stesso da delitto.

Per ciò che riguarda, poi, il tema dell'indennizzo delle persone sottoposte a processo, si rappresenta che nell'ordinamento sono presenti diversi strumenti normativi idonei: gli artt. 314 e 315 c.p.p. per le ipotesi di ingiusta detenzione; gli artt. 643 e seguenti c.p.p. per la riparazione dell'errore giudiziario in conseguenza del giudizio di revisione; l'articolo 14 della legge 13 aprile 1988 n. 117 in tema di risarcimento dei danni causati nell'esercizio di funzioni giudiziarie.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

FRANZ. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

a partire dal mese di maggio-giugno 1996 nelle province di Udine e Pordenone sono state riscontrate nelle acque di falda tracce di atrazina e del metabolita deetilatrastazina;

molti pozzi d'acqua potabile sono stati chiusi, con comprensibile pregiudizio per gli utenti e per le aziende;

il presidio multizonale di prevenzione di Udine ha giustificato l'emissione delle ordinanze di chiusura dei pozzi affermando che l'atrazina risulta essere « tossica, cancerogena e quindi nociva »;

il professor Furlanut, docente di tossicologia presso il dipartimento di patologia e medicina sperimentale e clinica farmacologica della facoltà di medicina dell'università di Udine, incaricato nel luglio 1996 dalla presidenza della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia di svolgere una ricerca sull'effettiva tossicità dell'atrazina nelle quantità riscontrate nei pozzi chiusi dal Pmp, ha dichiarato la non pericolosità per l'uomo, affermando che la tossicità dell'atrazina e della deetilatrastazina non è a tutt'oggi comprovabile in alcun modo, al punto tale che in tutto il mondo l'utilizzo dell'atrazina risulta sospeso solo in tre nazioni (Austria, Danimarca e Italia);

il Pmp di Udine, non tenendo alcun conto gli studi del professor Mario Furlanut, continua ad emettere ordinanze di chiusura, adducendo obblighi di legge per giustificare un simile atteggiamento;

una circolare del ministero della sanità dell'11 marzo 1991, in risposta ad un quesito della regione Lombardia sull'utilizzo della seconda cifra decimale, precisa che la stessa non deve essere trascritta e presa in considerazione;

il Pmp di Udine fissa la concentrazione massima ammissibile (Cma) in 0,1 microgrammi/litro, sommando atrazina e deetilatrastazina, nonostante il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, stabilisca che, in caso di

sommatoria di due elementi non assimilabili, il Cma sia di 0,5 microgrammi/litro;

lo stesso decreto non prevede la sommatoria di sostanze assimilabili;

una tale situazione comporta un notevole esborso di risorse economiche da parte della regione legate alla necessità di provvedere alla terebrazione di nuovi pozzi, alla distribuzione di acqua potabile ai cittadini mediante autobotti, di promuovere e finanziare studi e ricerche sull'argomento; inoltre, al danno economico pubblico va sottolineato il danno economico che numerosissime medie, piccole e piccolissime attività artigiane, commerciali ed agricole sono costrette a subire, dovendo sostenere ingenti spese per l'analisi delle acque e per l'eventuale installazione di filtri e depuratori vari —:

se non intenda provvedere ad emanare una circolare ministeriale interpretativa del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, da spedirsi a tutte le autorità competenti in materia (regioni, province, comuni, aziende sanitarie, presidi multizonali di prevenzione), specificando i criteri di valutazione dei quantitativi di fitofarmaci presenti nelle acque potabili al di sotto dei quali la situazione debba essere considerata normale e quindi escludente in maniera assoluta la possibilità di danni alle persone; ciò anche per evitare che situazioni analoghe a quelle che si stanno verificando nella regione Friuli-Venezia Giulia, e specificamente nelle province di Udine e Pordenone, possano ripetersi anche in altre regioni con un comprensibile danno economico e conseguenzialmente produttivo.
(4-07687)

RISPOSTA. — *In base a quanto riferito, per il tramite di quel Commissariato del Governo, dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, risulta che la chiusura di alcuni pozzi destinati ad approvvigionamento idropotabile in talune zone delle Province di Udine e Pordenone si è resa necessaria dopo che in varie occasioni, a partire dal mese di maggio 1996, i Presidi*

Multizonali di Prevenzione territorialmente competenti avevano segnalato, in acque destinate al consumo umano la presenza di « atrazina » e del suo metabolita « detil » o « desetilatraxina » a livelli superiori alla « concentrazione massima ammissibile » (= C.M.A.) prevista dalla vigente normativa.

Quest'ultima è tuttora imperniata sul decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, recante « Attuazione della direttiva C.E.E. numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ».

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 236/88 stabilisce i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, valutati in base ai valori ed alle indicazioni relativi ai parametri contestualmente delineati, che determinano la « concentrazione massima ammissibile » di sostanze per ciascuno di essi.

Appunto la presenza di « atrazina » e del suo metabolita nei pozzi di acqua potabile in misura superiore al valore massimo ammissibile di superamento della C.M.A. prevista per tali sostanze, ha reso necessaria la preclusione, in via cautelativa, dell'utilizzo di tali acque, tramite Ordinanze sindacali di chiusura, mentre la Regione inviava fin dal 7 giugno 1996 a questo Ministero un articolato quesito allo scopo di appurare se il metabolita dovesse essere ritenuto sostanza diversa dall'« atrazina » ovvero se nella relativa C.M.A. dovesse venir considerato il valore complessivo derivante dalla loro somma.

In data 20 giugno 1996, questo Ministero rispondeva segnalando che l'Istituto Superiore di Sanità aveva ritenuto che i valori di « desetilatraxina » presenti nelle acque potabili debbano sempre venir inclusi in quelli dell'« atrazina ».

La presenza di valori superiori a quelli massimi consentiti dalla normativa vigente ha comportato, quindi, l'emanazione di una serie di provvedimenti di non utilizzo temporaneo di pozzi per la fornitura di acque destinate al consumo umano (Ordinanze contingibili ed urgenti).

Com'è noto, a livello locale tali Ordinanze vengono emanate dal Sindaco, quale

Autorità Sanitaria Comunale, su motivata indicazione dei responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti, a seguito dei referti analitici prodotti dai Presidi Multizonali di Prevenzione.

Quanto alle dichiarazioni del Prof. Mario Furlanut, Direttore della Cattedra di Farmacologia Speciale — Servizio di Farmacologia Clinica e Tossicologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Udine e componente di un gruppo di lavoro regionale incaricato, tra l'altro, di definire la tossicità dell'« atrazina », a seguito dei casi di inquinamento verificatisi, occorre ricordare come l'asserzione che alle concentrazioni riscontrate nelle acque di falda l'« atrazina » risulterebbe non tossica per l'uomo, appaia inerente ad una valutazione strettamente tossicologica del problema.

Del resto i valori delle « C.M.A. » definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236/88 non tengono conto solamente delle diverse proprietà tossicologiche delle sostanze e delle valutazioni del rischio per la salute, ma si inseriscono in una prospettiva più ampia, che mira a salvaguardare la purezza dell'acqua ai livelli estremi delle possibilità analitiche.

In ogni caso, la chiusura dei pozzi è avvenuta a seguito del riscontrato superamento del C.M.A. relativo ad antiparassitari e prodotti assimilabili, fissato dal parametro 55 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 236/88 in 0,1 microgrammi/litro per componente separato ed in 0,5 microgrammi/litro in totale.

Infatti, come più volte indicato sia da questo Ministero sia dall'Istituto Superiore di Sanità, la « desetilatraxina » non viene prodotta industrialmente, ma si origina a seguito di una reazione di N-deetilazione dell'« atrazina » per azione di microrganismi presenti nel suolo e che, perciò, i valori di « desetilatraxina » ritrovabili nelle acque destinate ad uso umano debbono sempre venir inclusi in quelli dell'« atrazina ».

Pertanto, il Presidio Multizonale di Prevenzione di Udine, nel fissare la C.M.A. del fitofarmaco in questione in 0,1 microgram-

millilitro, ha correttamente sommato l'« a-trazina » al metabolita da essa direttamente derivato.

Infine, occorre precisare che la presunta « circolare del Ministero della Sanità dell'11 marzo 1991 » è invece, una semplice nota dell'Istituto Superiore di Sanità, riguardante l'interpretazione della C.M.A. per gli anti-parassitari.

Tale nota, mentre chiarisce che i valori analitici vanno espressi con una sola cifra decimale, afferma, altresì, che dev'essere il laboratorio che produce il dato a valutarne la ripetibilità e la riproducibilità al fine di determinare il numero di decimali da riportare.

Prendendo in esame, quindi, il valore relativo al parametro 55 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 236/88, la nota sottolineava come esso fosse stato espresso con una sola cifra decimale in quanto all'epoca dell'elaborazione del testo l'indicazione del secondo decimale non poteva ritenersi significativa.

In effetti, lo sviluppo tecnologico e scientifico delle metodologie analitiche consente oggi una sicura espressione della seconda cifra decimale ed i Laboratori della Regione Friuli-Venezia Giulia, ad esempio, esprimono di regola il dato analitico riportando anche il secondo decimale.

Il Ministro della sanità: Bindi.

GARRA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *La Repubblica* del 23 ottobre 1996 si sofferma sulla missione romana del pubblico ministero di La Spezia, dottor Alberto Cardino, volta ad accelerare i rapporti tra le procure di Roma e di Milano in ordine al filone dell'inchiesta a carico di Francesco Pacini Battaglia, in corso nel 1993, sulle tangenti per gli aiuti nei Paesi in via di sviluppo;

in particolare, l'allora pubblico ministero Antonio Di Pietro avrebbe contattato a Roma il sostituto procuratore Paraggio, titolare dell'inchiesta sulla cooperazione, e la posizione del Pacini Battaglia sarebbe

stata stralciata dagli atti sullo scandalo della cooperazione e i relativi atti spediti a Milano per competenza;

la trasmissione non sarebbe avvenuta con l'accompagnamento di alcuni atti formali e di essa vi sarebbe solo traccia sul registro della cancelleria generale con l'annotazione « trasmessa a Milano per competenza »;

secondo l'articolaista del citato quotidiano, alla procura della Repubblica di Milano nulla si saprebbe di siffatto carteggio, smarrimento in conseguenza del quale il Pacini Battaglia sarebbe riuscito a restare indenne dalla inchiesta sulla cooperazione —:

se sia a conoscenza dei fatti suesposti;

se risulti avviato procedimento disciplinare nei confronti del funzionario responsabile della cancelleria generale, previo accertamento di responsabilità per negligente tenuta di atti del suo ufficio e che giammai avrebbero dovuto essere trasmessi ad altra procura senza un formale atto di accompagnamento;

se e quali iniziative o accertamenti rispettivi ritenga di avviare o abbia avviato.
(4-04638)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

La Procura della Repubblica di Roma ha rappresentato di aver svolto indagini per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 321 e 323 c.p. nell'ambito del procedimento n. 3844/93R. In data 8 luglio 1993, a seguito dell'interrogatorio di Pier Francesco Pacini Battaglia, il relativo verbale veniva trasmesso alla Procura della Repubblica di Milano per competenza. La trasmissione aveva luogo a mezzo di fax direttamente al sostituto procuratore interessato. La medesima Procura ha fatto tenere copia del documento inerente alla relativa procedura di trasmissione.

La Procura della Repubblica di Milano ha riferito che la copia di cui si parla si trova regolarmente inserita tra gli atti del procedimento n. 9791/95. Tale ufficio ha

soggiunto che — a suo avviso — la ridetta documentazione non costituiva né nella forma né nella sostanza una declinatoria di competenza da parte della Procura della Repubblica di Roma.

La Procura della Repubblica di Roma ha comunicato di aver aperto procedimento per i reati di cui agli articoli 490 e 378 c.p. i cui atti sono stati trasmessi, per esame ed eventuale riunione, alla Procura della Repubblica di Perugia.

Da quanto precede emerge che gli atti inviati dalla Procura della Repubblica di Roma a quella di Milano non sono andati smarriti e che è in questione — invece — solo il significato di tale inoltrato in relazione alla ritenuta declinatoria di competenza.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GATTO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il giorno 2 aprile 1997, presso il tribunale di Salerno, poco dopo le 16, nell'attesa che si concludesse una lunghissima camera di consiglio per un processo a carico di alcuni esponenti della nuova famiglia di Carmine Alfieri e Pasquale Galasso, imputati di tre omicidi, tre degli agenti di polizia penitenziaria addetti alla traduzione ed al piantonamento che accompagnava i detenuti al processo si sono accasciati al suolo, privi di forze;

immediatamente soccorsi dai colleghi, i tre agenti, Maurizio Del Piano, Antonio De Brasi ed Eduardo Di Martino, sono stati in seguito trasportati in ambulanza al vicino ospedale San Giovanni Di Dio — Ruggi D'Aragona, dove i sanitari hanno prestato loro le cure del caso;

il sanitario di turno riscontrava loro « un malessere dovuto allo stress ed alla mancata assunzione di cibo nelle ultime otto ore, classici sintomi della stanchezza e della debolezza per fame », e per maggiore cautela è stato fatto loro anche un *check-up*;

la vicenda ha sollevato non poche polemiche e malumori tra gli agenti di polizia penitenziaria in servizio al nucleo traduzioni e piantonamenti del carcere di Poggioreale di Napoli, presso cui i tre agenti prestano servizio, soprattutto perché il Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria, aveva fermamente contestato la disposizione del direttore dell'istituto, Salvatore Acerra, che obbliga gli agenti alla consumazione del pasto solo dopo il rientro in sede dal servizio traduzioni e piantonamenti;

il Sappe il 14 marzo 1997 ha inoltrato una lettera al direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Michele Coiro, in cui, esponendo il caso di Poggioreale e l'assurdo divieto del direttore, invocava la direzione del Dap affinché revocasse la disposizione. Il ministero, quindi, era stato avvisato del fatto che, senza la possibilità di rifocillarsi, sarebbe potuto accadere un malore agli agenti in servizio;

nel caso accaduto a Salerno il servizio, per i tre agenti, era iniziato alle 5 del mattino e, dopo l'udienza in tribunale, si stava protraendo ben oltre le 16; davvero troppo tempo per il fisico dei tre poliziotti, debilitato per la mancata assunzione di cibo e zuccheri;

tutti gli agenti in servizio al carcere di Poggioreale ritengono la disposizione del direttore « disumana » e « assurda », in quanto a volte rientrano a notte fonda, senza toccare cibo per oltre dodici ore, ciò si è assolutamente inconcepibile;

nei giorni precedenti alcuni agenti avevano disatteso l'ordine di servizio e, per aver espletato un loro sacrosanto, naturale e fisiologico diritto, quello di sostentarsi, sono stati rapportati disciplinarmente e rimossi dal servizio loro assegnato;

il divieto di allontanarsi dal servizio per mangiare, stabilito dal direttore del carcere, è contestatissimo e contrasta con quanto previsto da una disposizione ministeriale, che prevede una pausa pranzo

dopo otto ore di servizio, un diritto in questo caso negato —:

se sia a conoscenza del caso suesposto e quali provvedimenti urgenti intenda assumere al fine di revocare l'assurda disposizione del direttore del carcere di Poggioreale;

se non ritenga opportuno, considerata la gravità del fatto, avviare un'indagine ministeriale per approfondire il comportamento del direttore dell'istituto di Poggioreale, che l'interrogante ritiene vessatorio. (4-08968)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il problema dei pasti del personale di polizia penitenziaria addetto al Servizio di traduzione dei detenuti può ritenersi superato a seguito di due recenti ordini di servizio del direttore della Casa circondariale di Napoli Poggioreale. Si è infatti disposto che sia in ogni caso assicurato il pasto del personale in questione.*

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GERARDINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio di collocamento di Martinsicuro (Teramo) è chiuso da oltre cinque mesi;

l'ufficio serve un bacino di utenza che va da Villa Rosa di Martinsicuro a Colonnella (Teramo), di circa venticinquemila persone;

la chiusura dell'ufficio, che è stata annunciata come momentanea, è stata necessaria dopo che il funzionario addetto all'ufficio, Luigi Spinelli, se ne è andato per frequentare un corso da ispettore;

il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, Giovanni Galluccio, sembra si sia rivolto per ben tre volte al ministero, facendo presente la situazione di precarietà in cui si trovano alcuni uffici di colloca-

mento della provincia di Teramo, ed in particolare di Martinsicuro;

la chiusura crea numerosi disagi a giovani studenti, a precari, ad extracomunitari che per i lavori stagionali dovranno presentare la domanda in un'altra località (Nereto), con numerosi problemi di collegamento a causa di servizi di trasporto carenti —:

se sia a conoscenza della situazione di forte disagio dei servizi preposti al collocamento nella località Martinsicuro;

se non ritenga opportuno intervenire con urgenza, considerata l'importanza dell'ufficio in una località a forte vocazione turistica, e quindi con particolari caratteristiche strutturali del lavoro (stagionalità e mobilità). (4-07028)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si conferma, in via preliminare, la circostanza che l'assistente amministrativo Sig. Luigi Spinelli non presta più servizio presso il Recapito e Sez. Decentrata di Martinsicuro, in quanto con provvedimento ministeriale è stato distaccato temporaneamente presso l'Ispettorato del lavoro di Teramo.*

Premesso ciò, si rappresenta, tuttavia, che il suddetto distacco temporaneo dell'unico addetto all'Ufficio, non sembra aver comportato seri disagi per l'utenza.

Infatti, Recapiti e Sezioni decentrate svolgono ormai compiti ridotti e tutti i lavoratori che aspirano ad una qualsiasi forma di occupazione debbono necessariamente recarsi presso la Sezione Circostrizionale per l'Impiego, nel caso in specie quella di Nereto, che dista da Martinsicuro appena 14 km di strada pianeggiante a rapido scorrimento, senza problemi di collegamento.

Si fa presente, infine, che il Recapito e Sezione Decentrata di Martinsicuro risulta tuttora operativo per alcuni giorni al mese, in quanto l'erogazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, che è ormai l'adempimento di maggior rilievo del recapito, viene assicurata personalmente dal responsabile della sezione circostrizionale di

Nereto, il collaboratore amministrativo Sig. Giuseppe Di Stefano.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

GIOVANARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

presso la casa circondariale di Trani presta servizio l'assistente Renato Signorile;

nei confronti dell'assistente Renato Signorile è stato aperto procedimento disciplinare per un fatto avvenuto il 23 marzo 1996;

il fatto per il quale è stato aperto il procedimento disciplinare non appare assumere rilievo tale da meritare censura, apparendo viceversa elementi tali da far presumere altra responsabilità;

sembra quasi che al Signorile si vogliano far pagare atteggiamenti che nulla hanno a che fare con l'episodio contestato —:

quali iniziative intenda assumere per tutelare i diritti del personale dipendente, in particolare quando si è in presenza di disturbi medici documentati. (4-08917)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Il competente Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, in conformità alla deliberazione del Consiglio regionale di disciplina, ha inflitto all'assistente di polizia penitenziaria Renato Signorile la sanzione disciplinare della deplorazione.

Tale punizione ha riguardo all'addebito di aver opposto osservazioni ad un ordine legittimamente impartito da un superiore. Infatti il Signorile, invitato ad assumere servizio in un reparto, chiese chi ne fosse responsabile giacché non desiderava incontrarsi con altro personale a causa di contrasti insorti.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha esteso le valutazioni ed iniziative di carattere disciplinare a tutti gli aspetti della vicenda segnalata e non si

profila — dunque — il sospetto di un'azione mirata nei confronti dell'assistente Signorile.

Il Ministro di grazia e giustizia: Flick.

GRAMAZIO, CONTI e CARLESI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per conoscere:

a quale titolo e per quali motivi aziende a capitale pubblico, quali Alitalia, Telecom ed Ente poste, abbiano sponsorizzato, insieme a grandi aziende private, a suon di miliardi, la partecipazione italiana alle Olimpiadi di Atlanta con la realizzazione di « casa Italia », per un valore di oltre cinque miliardi;

a quale titolo siano stati invitati alle Olimpiadi di Atlanta, giornalisti, politici e *manager* di aziende pubbliche e private, a quanto ammonti nel complesso l'operazione e chi siano gli invitati a partecipare a questa operazione;

se le aziende pubbliche abbiano avuto l'avallo dei rispettivi azionisti per finanziare l'operazione Atlanta, che sono rispettivamente il ministero del tesoro, il ministero delle poste e il ministero dei trasporti. (4-02142)

RISPOSTA. — *Si fornisce risposta all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi informativi trasmessi dal CONI, dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e dal Ministero del Tesoro.*

Il CONI ha comunicato che « Casa Italia » è stata realizzata e gestita dalla Fondazione Onesti, in occasione delle Olimpiadi di Atlanta, per valorizzare i positivi risultati conseguiti dall'Italia in campo sportivo e per evidenziare le conquiste del lavoro italiano nel mondo.

La scelta della Società, che avrebbe assicurato il pagamento di tutte le spese previste per la realizzazione di « Casa Italia » (ricerca e affitto di una sede idonea, fornitura di 400 pasti giornalieri e servizi vari),

è stata effettuata con una regolare gara vinta dalla Società MKA, che ha offerto il pagamento integrale di tutte le spese dietro cessione dei diritti di sponsorizzazione dell'avvenimento, diritti che non toccavano quelli afferenti ai Giochi Olimpici, ma solo quelli derivanti dalla esistenza di « Casa Italia ».

La Fondazione Onesti ha avuto contatti con la Società MKA e non con gli sponsor, che sono stati reperiti e contattati direttamente dalla MKA e con la quale hanno stipulato i contratti.

È stato fatto presente, inoltre, che la Fondazione Onesti non ha invitato giornalisti italiani o stranieri e non ha sostenuto spese per inviti a politici o manager di aziende pubbliche o private.

L'Ente poste ha comunicato che, al fine di dare la giusta diffusione al logo adottato successivamente alla trasformazione del sistema postale italiano, ha intrapreso una serie di iniziative a livello nazionale ed internazionale che si sono concretizzate sia attraverso la diffusione di messaggi pubblicitari per mezzo della televisione e della carta stampata sia mediante la partecipazione a manifestazioni ed a competizioni sportive quali le Olimpiadi di Atlanta.

L'Ente poste ha accettato l'invito, offerto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ad essere presente con un proprio stand in « Casa Italia », ad Atlanta, accanto ad altre prestigiose aziende italiane, certo di ottenere un buon ritorno in termini di immagine.

Per la partecipazione alla citata manifestazione olimpica, l'Ente poste ha sostenuto una spesa di 520 milioni di lire, a fronte della quale ha potuto usufruire di uno stand operativo attraverso cui sono stati erogati una serie di servizi particolarmente utili e graditi agli italiani presenti ad Atlanta; in aggiunta a tale importo, l'Ente poste ha precisato di aver sostenuto le spese relative al viaggio ed al soggiorno dei cinque operatori che hanno garantito l'allestimento ed il funzionamento dello stand in questione.

La concessionaria Telecom ha riferito che « Casa Italia » è stata luogo di incontro di atleti e tecnici italiani appartenenti a diverse discipline sportive, di giornalisti e di personalità appartenenti al mondo dello

spettacolo e della cultura; ha ospitato, quindi, una serie di eventi e di incontri che hanno polarizzato l'interesse degli « addetti ai lavori », dei media e del pubblico e per tale motivo la partecipazione ad Atlanta è stata considerata dalla Telecom un sicuro ritorno di immagine.

Per la partecipazione alla realizzazione del progetto « Casa Italia » la Telecom ha sostenuto un costo complessivo di 800 milioni di lire ed ha impegnato personale tecnico della società addetto al presidio delle varie attività operative.

Infine, il Ministero del Tesoro ha fatto presente quanto segue.

All'epoca dei fatti in argomento, l'IRI S.p.A. deteneva l'89,30 per cento delle azioni costituenti il capitale sociale dell'Alitalia S.p.A. ed il 64,19 per cento delle azioni costituenti il capitale sociale della Stet S.p.A., che a sua volta deteneva il 62,47 per cento delle azioni costituenti il capitale sociale della Telecom Italia S.p.A.

L'Alitalia S.p.A. e la Telecom S.p.A. erano, e sono tuttora, amministrate da un Consiglio di Amministrazione, organo sociale deputato, fra l'altro, alla valutazione ed approvazione delle attività promozionali della società, nel loro contenuto tecnico ed economico.

L'azionista, che interviene nell'assemblea ordinaria e straordinaria ex artt. 2364 e 2365 c.c., non deve e non può entrare nel merito delle scelte gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, a meno che non si evidenzino i presupposti di cui all'articolo 2393 c.c. per un'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Nel caso in esame pertanto non è intervenuto, né sarebbe potuto intervenire, alcun « avallo dell'azionista per finanziare l'operazione Atlanta ».

Il Ministro per i beni culturali e ambientali e incarico per lo sport: Veltroni.

MANGIACAVALLLO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori legali di Agrigento ha adot-

tato l'iniziativa di promuovere procedimenti disciplinari a carico degli iscritti che non hanno aderito all'astensione proclamata in seguito all'entrata in vigore della legge sul cosiddetto « giudice di pace »;

tale iniziativa è stata intrapresa a seguito di reiterate richieste di informazione agli iscritti in ordine all'espletamento di mandati professionali nel periodo di astensione dalle udienze;

tali iniziative appaiono del tutto arbitrarie ed incompatibili con l'ordinamento costituzionale vigente, secondo cui, com'è noto, lo sciopero è un diritto e non un obbligo;

il tribunale di Roma, con ordinanza del 3 maggio 1995, ha disposto la trasmissione di atti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma per le valutazioni in ordine « all'uso anomalo di poteri istituzionali al fine di interferire sulla determinazione degli iscritti » da parte del consiglio dell'ordine forense di Roma;

ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, « l'alta vigilanza » sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore spetta al Ministro di grazia e giustizia, « che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei Primi Presidenti e dei Procuratori Generali » —:

se non ritenga che, nell'iniziativa disciplinare del consiglio dell'ordine forense di Agrigento, vi siano gli estremi di un « uso anomalo dei poteri istituzionali », al fine di interferire sulle libere determinazioni degli iscritti in ordine all'adesione ad uno sciopero;

se non ritenga, alla luce di quanto sopra esposto, opportuno e necessario richiedere, preliminarmente, informazioni relative al comportamento del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori legali di Agrigento in ordine alle decisioni da loro assunte, occorrendo anche a mezzo del primo presidente e del procuratore generale presso la corte di appello di Palermo;

quali provvedimenti intenda adottare nel caso in cui dovessero riconoscersi gli estremi di abuso o comunque di uso anomalo dei poteri istituzionali. (4-06555)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto sulla base delle informazioni acquisite presso la competente autorità giudiziaria, si comunica che effettivamente il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Agrigento ha aperto diversi procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti che avevano disatteso la deliberazione dell'assemblea con la quale era stata proclamata l'astensione dalle udienze.*

In relazione a quanto rappresentato nell'atto ispettivo il Procuratore della Repubblica di Agrigento ha comunicato di aver avviato gli opportuni accertamenti.

Questo Ministero, d'altro canto, non ha la possibilità di intervenire nell'ambito di iniziative e decisioni disciplinari adottate dai consigli forensi. Infatti, il relativo procedimento assume natura giurisdizionale e si svolge davanti al Consiglio nazionale forense ed in ultima istanza davanti alle Sezioni unite della Suprema Corte di cassazione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MARINACCI, VOLONTÈ, PANETTA e GRILLO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per conoscere — premesso che:*

la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana assolve la primaria ed indispensabile funzione di far conoscere ai cittadini le leggi e gli altri provvedimenti promulgati ed adottati dai competenti organi legislativi ed amministrativi;

spesso si constata come taluni atti pubblicati manchino delle necessarie indicazioni per garantire una seppur minima conoscibilità riguardo al loro contenuto, come da ultimo accaduto nel n. 50 del 1°

marzo 1997, laddove nelle pagine 49 e seguenti, riguardanti delibere del Comitato interministeriale della programmazione economica, singoli progetti sono indicati esclusivamente tramite un oscuro riferimento numerico e non anche con un riferimento in relazione all'oggetto dell'intervento previsto; difatti, con esclusione del progetto FIO 83 « Costruzione porto di IV classe di Tropea », tutti gli altri sono contraddistinti come « FIO 84, n. 39, n. 40, n. 41 » e così di seguito —:

quali iniziative ritenga opportuno assumere per rendere effettivamente conoscibili nel loro contenuto i provvedimenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* alla luce sia della legge n. 241, sulla trasparenza della pubblica amministrazione, sia dell'articolo 358 del codice penale anche al fine di consentire la necessaria funzione di controllo e di vigilanza dei cittadini che uno Stato democratico ha l'obbligo di garantire. (4-08304)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che i testi delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica indicati nell'atto ispettivo, pubblicati alle pagine 49 e seguenti della Gazzetta Ufficiale — serie generale — n. 50 del 1° marzo 1997, risultano essere esattamente corrispondenti a quelli inviati, mediante copie conformi agli originali, dal Ministero del Bilancio — Servizio per l'attuazione della Programmazione Economica.*

È stato così adempiuto all'obbligo prescritto dalla normativa vigente, non potendo in alcun modo la Direzione della Gazzetta Ufficiale modificare i testi inviati per la pubblicazione, neppure al fine di renderli meglio conoscibili nel loro contenuto.

La formulazione dei testi originali degli atti amministrativi, infatti, compete esclusivamente alla Amministrazione che li emana.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MARTINELLI e GIANCARLO GIORGETTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il signor Giuseppe Bonardi, residente a Sarnico (Bergamo), ha fatto domanda di pensione tramite il patronato Enasarco nei primi mesi del 1992;

l'Inps, sede di Bergamo, esaminata la posizione contributiva del richiedente, chiedeva chiarimenti sulla doppia contribuzione per il periodo dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 1974 e dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1986, durante il quale il signor Bonardi risultava iscritto sia alla cooperativa Iseana Pescatori come socio-dipendente che alla camera di commercio di Bergamo come commerciante;

la cooperativa iseana, in seguito interpellata, precisava di aver rilasciato all'Enasarco una dichiarazione dalla quale risultava che il signor Bonardi era iscritto come semplice socio;

in data 2 dicembre 1993 il patronato Enasarco chiedeva alla camera di commercio di Bergamo la sospensione dei contributi Ivs per tale periodo;

nell'aprile del 1994 veniva liquidata una pensione corrispondente a lire 430.000 circa mensili, importo al di sotto del minimo;

il signor Bonardi non soddisfatto dell'importo della sua pensione, chiedeva chiarimenti al patronato, il quale attribuiva la causa ad una bassa contribuzione e inoltrava domanda di integrazione al minimo;

rivoltosi direttamente all'Inps di Bergamo per ulteriori delucidazioni in merito, il signor Bonardi veniva a conoscenza della sospensione dei contributi Ivs, come commerciante, inoltrata senza previa autorizzazione dall'Enasarco;

dopo aver appurato che si trattava di un errore di valutazione commesso dal responsabile del patronato, il signor Bonardi inviava richiesta di riesame all'Enac tramite patronato Itaco e successivamente all'Inps al fine di ottenere il riconosci-

mento dei contributi versati come commerciante, di importo più rilevante rispetto a quelli versati come socio-dipendente, senza però alcun risultato —:

quale criterio la commissione provinciale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali presso la camera di commercio, industria e artigianato di Bergamo abbia utilizzato per ammettere in prima istanza il signor Bonardi negli elenchi Enac, salvo poi rievocare a distanza di venti anni tale decisione, senza peraltro provvedere alla restituzione dei contributi versati;

se si ritenga condivisibile la definizione di « lavoratore dipendente » per gli associati di cooperative e di piccola pesca, con riferimento all'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397;

se non si ritenga in contrasto con i principi costituzionali di giustizia ed equità, peraltro riaffermati dalla suprema corte in casi analoghi, il conteggiare, ai fini della misura di prestazione, i contributi previdenziali di minore entità in presenza di doppia contribuzione. (4-07798)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto, sulla base delle notizie fornite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, si fa presente quanto segue.*

Il Sig. Giuseppe BONARDI è titolare di pensione di vecchiaia n. 36025048, a carico della gestione commercianti, con decorrenza luglio 1992 ed integrata al minimo dall'1.1.1993, non appena realizzati i requisiti reddituali previsti dall'articolo 6 della legge 638 del 1983.

Nel calcolo della liquidazione della suddetta pensione, sono stati esclusi i contributi versati nella Gestione Speciali Commercianti, e relativi ai periodi dall'1.1.1974 al 30.6.1974 e dall'1.1.75 al 31.12.86, in conformità alla delibera assunta in data 18.1.94 dalla Commissione Provinciale per gli Elenchi Nominativi degli esercenti Attività Commerciali di Bergamo, che sanciva, per detti periodi, l'interruzione di attività ai fini I.V.S.

Era, infatti, emerso che, per i periodi sopra indicati, l'interessato era stato iscritto alla Cooperativa Pescatori del Lago d'Iseo e che, in relazione a tale attività, era stati versati contributi previdenziali previsti dalla L. 250/58 a carico dei pescatori delle acque interne; tali contributi sono stati ovviamente presi in considerazione per la liquidazione della pensione erogata al Sig. Bonardi.

L'INPS ha precisato, inoltre, che la situazione assicurativa dell'interessato è stata oggetto di riesame amministrativo, respinto in data 10.10.96 in quanto, per i periodi interessati, era stata già riconosciuta l'illegittimità dell'iscrizione agli elenchi Nominativi IVS, poiché l'interessato svolgeva contestualmente un'attività come lavoratore dipendente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

NERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

presso la procura della Repubblica di Nicosia risultano scoperti tutti e tre i posti di sostituto procuratore della Repubblica con la conseguenza che è in servizio e nell'esercizio delle funzioni solo il procuratore capo di tale ufficio e che risulta scoperto il 75 per cento dell'organico previsto, probabilmente un primato in campo nazionale;

il carico di udienze da solo non consente ad una sola persona di far fronte al semplice dovere di presenza per la regolare costituzione degli uffici, nemmeno se tale persona avesse il dono dell'ubiquità;

nel 1996 c'è stata una sopravvenienza di 640 procedimenti di competenza del tribunale e di 2170 procedimenti di competenza pretorile che si cumulano a quelli già pendenti rispettivamente nella misura di 284 e di 1088;

tale stato di cose rischia di paralizzare l'amministrazione della giustizia in un circondario che registra un costante aumento della qualità criminale dei reati ivi

consumati, situazione che trova riscontro anche nel costante aumento delle misure cautelari;

i fatti evidenziati testimoniano la indifferibile necessità di riportare il circondario di Nicosia alla parvenza di una normalità in relazione all'amministrazione della giustizia, non solo garantendo il regolare funzionamento degli uffici giudiziari, ma anche consentendo il ragionevole esercizio delle funzioni agli operatori della giustizia ivi impegnati —:

quali provvedimenti immediati intenda adottare per ovviare alle drammatiche carenze descritte e se non ritenga sia il caso di attivare subito interventi emergenziali a partire da una sollecita copertura dei posti scoperti con applicazioni extradistrettuali di un congruo numero di magistrati. (4-09796)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che effettivamente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nicosia sono vacanti tre posti di sostituto.*

Uno di essi è stato pubblicato, ai fini della procedura di trasferimento, con telefax del 17 aprile scorso. Gli altri due sono stati inseriti nell'elenco delle sedi da assegnare agli uditori giudiziari nominati con decreto ministeriale del 30 maggio scorso, che — presumibilmente — prenderanno possesso degli uffici di destinazione alla fine di quest'anno.

Si confida che con la copertura dei posti in questione possano essere superate le gravi difficoltà segnalate.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

NOVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della difesa. — Per sapere — premesso che:*

la delibera Cipe 16 dicembre 1994, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 28 dicembre 1994, recante determinazioni

inerenti al settore delle telecomunicazioni, invita il Ministro delle poste e telecomunicazioni « ad emanare — di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio — in coincidenza con l'avvio operativo del GSM da parte del secondo gestore, un apposito decreto per rideterminare le condizioni di offerta del servizio di telefonia radiomobile TACS fino alla liberalizzazione, tenendo presente che nel frattempo il servizio TACS rimane affidato a Telecom in regime di esclusiva e che va di conseguenza mantenuto il regime tariffario, rendendolo peraltro sufficientemente flessibile, in modo da avvicinarlo all'andamento dei prezzi del mercato della telefonia radiomobile »;

le tariffe applicate nel settore TACS da Telecom Italia Mobile, società nata il 14 luglio 1995 in ottemperanza della citata direttiva per la gestione dei servizi radiomobili, sembrano equiparabili a quelle dei prezzi amministrati, non potendo la TIM effettuare riduzioni tariffarie;

tale rigidità penalizza pesantemente i consumatori del servizio TACS, che diversamente potrebbero avere riduzioni tariffarie e diverse tipologie di offerta del servizio stesso —:

quali siano le ragioni reali che hanno finora impedito al ministero delle poste e telecomunicazioni di adottare un regime tariffario flessibile per il servizio TACS;

quali siano le vere ragioni che hanno indotto il ministero delle poste a comminare sanzioni amministrative a carico della TIM, allorché ha inteso effettuare, per il servizio TACS, riduzioni tariffarie che hanno esclusivamente avvantaggiato gli utenti;

per quale ragioni il ministero stesso non intenda ottemperare a precisi impegni assunti e sottoscritti l'8 maggio scorso, resi noti alla stampa con apposito comunicato, per « proseguire con rapidità la revisione del piano di ripartizione delle frequenze e assegnare quelle a tal fine disponibili al miglioramento dell'efficienza del servizio TACS ed al rapido sviluppo ed all'intenso potenziamento del servizio GSM »;

se sia vero che il ministero della difesa abbia già liberato frequenze che non vengono inspiegabilmente assegnate al servizio TACS, penalizzando in tal modo sia i gestori che gli utenti di quei servizi;

se non sia il caso di individuare, ed in caso affermativo rigorosamente perseguire, eventuali responsabilità di funzionari del ministero delle Poste che, attraverso la mancata attuazione della direttiva Cipe, producono forti danni ai consumatori;

quali misure urgenti il Governo intenda adottare per colmare ritardi e/o eventuali negligenze, vero e proprio freno ad un ordinato sviluppo nel settore radiomobile e più in generale in quello strategico delle telecomunicazioni;

se non ritenga sia il caso di procedere con urgenza ad istituire l'Authority sulle telecomunicazioni, chiamando a farvi parte personalità competenti, ma con la più assoluta indipendenza da qualsivoglia gruppo economico operante nel settore TLC. (4-01706)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che il decreto ministeriale 19 settembre 1996, riguardante le tariffe del servizio radiomobile pubblico di comunicazione analogico a 900 MHz (TACS), ha introdotto una serie di innovazioni a vantaggio dei clienti.*

In particolare non è più necessario essere titolari di un abbonamento di rete fissa di categoria B (uso residenziale) per avere un abbonamento TACS; tale prerequisite non solo non è stato introdotto per il nuovo profilo tariffario (time) ma è stato anche eliminato per il residenziale (o family secondo la previgente terminologia), mentre non è mai stato necessario per il profilo affari (il cd. business).

È stata, inoltre, eliminata la connessione tra tipologia di abbonamento e destinazione d'uso, anche grazie alla nuova denominazione dei piani tariffari: A, B, C corrispondenti, rispettivamente, ai precedenti affari e family e al nuovo piano intermedio time; pertanto, come già oggi avviene per il GSM, l'abbonato a una delle tipologie del servizio TACS potrà scegliere, in relazione alle sue

esigenze, l'uso (affari o residenziale) cui vorrà destinare il proprio abbonamento, da cui, come noto, dipende il livello di addebito della tassa di concessione governativa prevista dal decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Anche per il servizio TACS è stato introdotto il meccanismo della prevalenza del piano tariffario del chiamante mobile, per cui alle comunicazioni svolte tra abbonati al servizio radiomobile e a quelle effettuate da questi ultimi verso gli abbonati alla rete fissa sono applicate le condizioni economiche del piano tariffario relative al chiamante indipendentemente da quelle dell'utente chiamato.

Quanto alla auspicata adozione di un regime tariffario flessibile per il servizio TACS, si informa che il Consiglio di Stato, a seguito di apposito quesito formulato da questo Ministero, con parere n. 942 del 12 giugno 1996, ribadito con successivo parere n. 2227 del 20 novembre 1996, ha ritenuto che « il precetto di cui all'articolo 2, comma 17 della legge 14 novembre 1995, n. 481, si inserisce nel vigente ordinamento dando luogo immediatamente al passaggio da un sistema, quale delineato dalla legge n. 58 del 1992, in cui la tariffa è puntualmente determinata nel quantum, a un sistema in cui la tariffa si configura come limite massimo che può essere liberamente derogato in diminuzione ».

Il contenuto dei citati pareri è noto alla concessionaria Telecom ed è stato tenuto nella debita considerazione in sede di definizione del contratto di programma stipulato tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la TIM il 27 maggio 1997.

Si assicurano, infine, la massima attenzione e disponibilità di questo Ministero per addivenire nel più breve tempo possibile alla approvazione del disegno di legge « Istituzione dell'Authority per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo » (a.C. n. 3755) che rappresenta un importante momento di riordino dell'intero settore delle telecomunicazioni in Italia.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

PAISSAN. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 5 agosto del 1993, a Portovesme (Cagliari) si è consumata una tragedia: una condotta sottomarina (collettore industriale) ha causato la morte di sei persone. Sono bastati pochi secondi per trasformare una tranquilla giornata di mare in una disgrazia;

la famiglia Smenghi e un amico dei loro figli, inconsapevoli del pericolo (al momento non esistevano divieti o cartelli indicante pericolo), quel giorno si erano recati in spiaggia, nel porto industriale di Portovesme, davanti alla centrale Enel;

sotto la banchina ci sono una decina di condotte che servono a favorire lo scambio dell'acqua in porto. Quando la marea è bassa le bocche si intravedono, ma quando si alza scompaiono del tutto;

intorno alle 15,30 del giorno della tragedia le bocche dei collettori erano invisibili a causa dell'alta marea; i figli del signor Smenghi stavano facendo il bagno tranquillamente quando un tratto la corrente ha risucchiato dentro un tunnel Margherita; in un crescendo di urla e di disperazione per aiutare la ragazza sono entrati in acqua altri componenti del gruppo. Tutti hanno fatto la stessa fine: risucchiati sott'acqua dentro la bocca di deflusso;

ai sensi dell'articolo 589 c.p. è stata aperta una inchiesta da parte della pretura circondariale di Cagliari;

a distanza di tre anni, il 29 ottobre 1996 il GIP, su richiesta del P.M. ha disposto l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M.;

avverso il decreto di archiviazione la signora Sprezeranza Orrù, madre di una delle vittime, ha presentato ricorso in Cassazione —:

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le loro valutazioni;

quali indagini siano state effettuate sulle reali cause della disgrazia;

chi avrebbe dovuto sorvegliare e vietare quel tratto di spiaggia e perché non l'abbia fatto;

quali provvedimenti si intendano prendere nei confronti di coloro che con il loro comportamento, anche omissivo, hanno reso possibile tale tragedia.

(4-06475)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Il doloroso evento cui fa riferimento l'atto ispettivo si consumò il 5 agosto 1993 nel tratto di mare antistante il molo sottoflusso ed il pontile di Portovesme di Portoscuro, opera di proprietà demaniale in concessione.

Con ordinanza n. 17 del 1983, il competente Ufficio circondariale marittimo disponeva per motivi di sicurezza il divieto generale di accesso al molo ed al pontile alle persone non autorizzate ed il limite di velocità di 30 Km. orari. Il dispositivo dell'ordinanza veniva riprodotto su tre cartelli chiaramente visibili alcuni metri prima del molo sottoflusso. Circa 20 metri dopo l'inizio del molo si trovavano due paletti metallici.

Da uno di essi partiva una catena di ferro disposta trasversalmente in modo da non ostacolare il traffico. Poco distante si trovava altro cartello di divieto di accesso in pessimo stato, con la scritta « vietato l'accesso ai veicoli non autorizzati ».

Non era invece presente alcun segnale di pericolo relativo alla presenza di bocche di deflusso sottomarine.

All'esito delle indagini preliminari il pubblico ministero ha formulato richiesta di emissione di decreto di archiviazione, accolta dal giudice per le indagini preliminari.

Dalla argomentata richiesta del pubblico ministero emergono, in sintesi, le seguenti valutazioni.

La consulenza tecnica disposta ha evidenziato che l'evento è stato determinato da intense correnti marine generate dalla presenza di fornice sottomarine.

Nessuno era al corrente dell'esistenza di tali fornici e poteva quindi sospettare del pericolo incombente.

Esse, infatti, erano state realizzate in vista di ulteriori opere mai in realtà compiute e svolgevano un ruolo del tutto marginale nel deflusso delle acque.

I soggetti che hanno progettato, diretto e costruito il molo e le fornici omettendo di assumere le iniziative necessarie ad evitare situazioni di pericolo non sono perseguibili giacché le opere sono state consegnate nel 1975 e conseguentemente qualunque illecito penale ipotizzabile sarebbe estinto per prescrizione.

Quanto al personale della Capitaneria di porto cui le opere sono affidate, va esclusa l'esistenza di profili di colpa. Infatti, mai in precedenza era « emersa una comprovata o quantomeno segnalata situazione di pericolo del luogo dell'incidente » e le stesse caratteristiche del cartello che inibisce l'ingresso nell'area portuale conferma che il pericolo connesso alle correnti sottomarine era ignorato.

Tale ignoranza non può ritenersi idonea a fondare un giudizio di responsabilità, giacché i soggetti cui era demandata la custodia del bene difettavano della competenza tecnica propria del costruttore.

Naturalmente, lo scrivente non ha la veste istituzionale per esprimere valutazioni di merito su determinazioni assunte nell'esercizio della giurisdizione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

PAMPO. — *Al Ministro degli affari esteri.*
— Per sapere — premesso che:

l'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 543 del 1993, convertito dalla legge n. 121 del 1994, ha sostanzialmente stabilito un serio controllo annuo dei risultati tecnici conseguiti dagli esperti dell'Unità tecnica centrale (Utc) della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (Dgcs) del ministero degli affari esteri, con la conseguenza dell'immediato licenziamento in caso di due valutazioni negative nel corso del loro contratto quadriennale di lavoro;

detta norma statuisce che il metodo di valutazione annua della attività svolta dagli esperti Utc sia basato su criteri individuati con decreto del Ministro degli affari esteri il quale, pur avendolo emanato in data 24 gennaio 1995, vi lasciava tuttavia troppo spazio alla fantasia degli esaminatori, individuati esclusivamente in funzionari della carriera diplomatica;

la norma legislativa prevede un valido strumento di valutazione di risultati tecnici, mentre il suddetto decreto ministeriale ha trasformato la valutazione in un inaccettabile strumento di pressione psicologica sugli esperti Utc;

attuato attraverso giudizi di natura esclusivamente diplomatica, detto strumento è incapace di evitare che i tecnici, inquadrati ed utilizzati erroneamente dalla stessa Dgcs, continuino a fare sempre gli stessi errori e tuttavia a ritrovarsi destinatari di iniziative di cooperazione sempre più importanti e numerose;

tali giudizi diplomatici non tengono conto della realtà dei fatti tecnici e possono avere carattere meramente vessatorio, in quanto si basano su una serie di riquadri dentro i quali si indica soltanto l'oggetto della valutazione, ma non i criteri della stessa, né, tantomeno, i motivi che nel caso concreto hanno determinato lo specifico giudizio —:

per quale motivo, disattendendo quanto prescritto nel suo stesso articolo 5, il suddetto decreto non sia stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana né trasmesso alla Corte dei conti, impedendo così agli esperti interessati di impugnarlo per eccesso di potere e violazione dei principi di correttezza e di buona fede;

se non ritenga che l'attuale metodo di valutazione diplomatica possa configurarsi come una « spada di Damocle » sulla sorte degli esperti Utc capace cioè di indurre molti di loro ad adeguarsi supinamente ai *desiderata* dei superiori;

se non ritenga di dover modificare il decreto ministeriale 24 gennaio 1995,

n. 1995/128/000026/6, nel senso di introdurre criteri idonei a consentire ai vertici diplomatici della Dgcs non tanto di poter estromettere chiunque sulla base di criteri soggettivi, quanto di poter esercitare un concreto controllo oggettivo dei risultati tecnici dell'attività svolta dagli esperti Utc;

se non ritenga che tali controlli di natura tecnica vadano effettuati da tecnici ancor più esperti di quelli da valutare e non da funzionari diplomatici privi sicuramente di specifica competenza tecnica;

se non ritenga, infine, che per prevenire il malaffare nella cooperazione occorra anche eliminare lo stato di costante soggezione del personale della Dgcs, con particolare riferimento a quello estremamente precario costituito dagli esperti Utc e dai funzionari esperti provenienti dagli organismi internazionali. (4-08425)

RISPOSTA. — *Il decreto ministeriale del 24 gennaio 1995, che contiene il regolamento sulla procedura di valutazione degli esperti dell'Unità Tecnica Centrale (U.T.C.), dà esecuzione a quanto previsto dall'articolo 4, co. 3 del Decreto Legge 543/93 convertito in Legge 17/2/94 n. 121. Il regolamento è stato preventivamente inviato al Consiglio di Stato e da quest'ultimo approvato nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995 con alcune osservazioni di carattere formale che sono state pienamente recepite nel Decreto Ministeriale.*

Nell'esame del regolamento il Consiglio di Stato ha in particolare « apprezzato l'impostazione analitica della scheda di valutazione, che consente una maggiore trasparenza ed un controllo più penetrante ». Dette schede vengono compilate dagli esperti U.T.C. nella parte relativa ai quadri 1, 2, 3 e 4 e dopo la stesura vengono sottoposte al funzionario preposto all'U.T.C. per la compilazione delle restanti voci indicate nei quadri 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e per la richiesta valutazione globale. L'elaborato del suddetto funzionario viene firmato dall'esperto per presa visione. Va al riguardo sottolineato che detta procedura non ha finora comportato problema alcuno con gli esperti U.T.C.

Il decreto di adozione del regolamento sulla valutazione degli esperti è stato firmato dall'allora Ministro degli Affari Esteri, Signora Agnelli. Successivamente vennero presi contatti con l'Ufficio Pubblicazioni Leggi e Decreti del Ministero di Grazia e Giustizia che prospettò in più riprese l'opportunità di alcune modifiche di mero contenuto formale in merito alla formulazione del regolamento medesimo. Detti passaggi hanno comportato un ritardo nella formulazione del regolamento.

In relazione alla modifica del Decreto Ministeriale 1995/128/26/6, si ribadisce che il medesimo ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato. Inoltre da parte degli Esperti valutati non sono stati presentati ricorsi relativi alle valutazioni che sono state, al contrario, regolarmente sottoscritte dagli interessati.

Per quanto riguarda i « controlli di natura tecnica che dovrebbero essere effettuati da tecnici ancora più esperti di quelli da valutare », è forse più adeguato definirli « valutazioni », ed è opportuno sottolineare il fatto che ogni esercizio in tal senso viene in ogni istituzione normalmente condotto dai superiori dei valutati. Nel caso specifico la legge 49/87 attribuisce al Funzionario Preposto la titolarità dell'Unità Tecnica Centrale; da tale funzionario, quindi, vengono effettuate le valutazioni.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Serri.

PISCITELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

i componenti delle commissioni tributarie sono giudici speciali e, in quanto tali, ad essi deve essere assicurata, per il disposto dell'articolo 108, secondo comma, della Costituzione, piena indipendenza, così come ha correttamente affermato il ministero delle finanze, per il quale i giudici tributari hanno diritto di svolgere il loro incarico senza limitazioni da parte del proprio datore di lavoro (risoluzione 240/E del 28 ottobre 1996);

il Ministero di grazia e giustizia, invece, con la circolare 4/1/1289/S del 22 ottobre 1996 in materia di « Svolgimento di attività non compresa nei compiti e doveri d'ufficio da parte del dipendente dell'amministrazione della giustizia », ritiene che nell'esercizio delle attività non subordinate a preventiva autorizzazione, e quindi anche nell'esercizio dell'attività di giudice tributario, « l'impiegato deve in ogni caso osservare i doveri e gli obblighi che discendono dal rapporto di impiego, restando ogni violazione di essi valutabile sotto il profilo disciplinare »;

la citata circolare, però, nella parte in cui fa riferimento ai doveri che discendono dal rapporto di impiego, fra i quali rientra anche l'osservanza dell'orario d'ufficio, e a possibili sanzioni disciplinari, è in netto contrasto con quanto ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale per la quale l'amministrazione alla quale il dipendente pubblico-giudice tributario appartiene deve consentire il libero ed autonomo espletamento della funzione giurisdizionale « (Espletamento) regolato nel tempo e nel modo esclusivamente dal Presidente del Collegio » (Ord. Corte costituzionale n. 262 del 1993, *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 9 giugno 1993) —;

se non ritengano che la citata circolare debba essere « riconsiderata » perché, in violazione di un principio costituzionale, può impedire o limitare a molti giudici tributari la partecipazione alle udienze e lo svolgimento delle attività preparatorie o successive allo stesso (non meno importanti delle udienze);

in caso di risposta negativa, se non ritengano allora opportuno introdurre tra i requisiti richiesti per la nomina dei prossimi giudici tributari anche quello — già previsto, peraltro, per i giudici di pace — dell'aver cessato, o dell'impegnarsi a cessare, prima dell'assunzione delle funzioni di giudice tributario, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata.

(4-04929)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Il Ministero delle Finanze ha condiviso le valutazioni critiche espresse nell'atto ispettivo a proposito della circolare ministeriale che stabilisce, per i dipendenti che svolgono l'incarico di giudice tributario, l'obbligo di osservare tutti i doveri d'ufficio.

In proposito — tuttavia — la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria ha rappresentato di aver recentemente compiuto con due circolari una ricognizione della disciplina legislativa riguardante lo svolgimento, da parte dei pubblici dipendenti, di attività non comprese nei compiti e doveri di ufficio, e di aver delineato le regole generali per l'esercizio del potere di autorizzazione.

In particolare, in entrambe le circolari sono elencate le attività consentite senza bisogno di autorizzazione tra le quali è compreso l'incarico di componente delle commissioni tributarie. Tale incarico — conferibile anche ai dipendenti civili dello Stato ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 545 — essendo espressamente previsto da una norma di legge è liberamente esercitabile.

In proposito la richiamata Direzione generale ha rilevato che l'osservanza dei doveri inerenti al rapporto d'impiego, come precisato nella circolare del 22 ottobre 1996, non contraddice quanto stabilito nelle norme di legge e dalla Corte Costituzionale in relazione alla piena indipendenza di cui godono i giudici tributari come organi giurisdizionali.

Il recupero delle ore di servizio non prestate non costituisce una forma di limitazione esterna all'esercizio del diritto di partecipare alle commissioni tributarie, bensì l'applicazione di un principio di equità retributiva teso ad evitare che il dipendente-giudice tributario percepisca una retribuzione per l'attività « istituzionale » che in realtà non svolge. Ciò tanto più in considerazione del fatto che la nomina a componente di commissione tributaria presuppone la disponibilità e quindi la libera scelta dell'interessato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

PITTELLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la pretura mandamentale di Lauria opera in un vasto territorio, comprendente i comuni di Castelluccio superiore e inferiore, Lauria, Rotonda, Viggianello, Maratea, Trecchina e Castelsaraceno, per complessivi trentacinquemila potenziali fruitori;

la medesima ha un numero di cause iscritte al ruolo degno di una città di medie dimensioni (oltre mille per il 1996 P);

in attesa della riforma degli uffici giudiziari con l'istituzione del giudice unico monocratico, appare irrazionale e dannoso per l'efficacia del « sistema giustizia », in rapporto alle esigenze legittime di velocità dei cittadini, procedere allo smantellamento del citato presidio;

se siano fondate le notizie relative all'ipotesi di soppressione della pretura di Lauria e se non ritenga soprassedere a tale intento, in attesa della predetta riforma.

(4-08348)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la sezione di Lauria non è stata inserita nel progetto di soppressione di sezioni distaccate di pretura.*

Si segnala, comunque, che i recenti decreti interministeriali con i quali sono state soppresse 51 sezioni distaccate di pretura hanno riguardato sedi in relazione alle quali erano pervenute valutazioni favorevoli da parte di tutti gli organici istituzionali interessati.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

RICCI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 413, è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione;

all'articolo 1 è stato stabilito — fra l'altro — che: a) l'idoneità si consegue a seguito di superamento di esame da espletarsi in sede nazionale; b) in ogni sessione d'esame si può presentare domanda di ammissione, per una sola disciplina, corredata da *curriculum* professionale; c) del *curriculum* professionale sono valutate distintamente le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, relative all'ultimo quinquennio antecedente la data del bando d'esame;

il decreto n. 413 del 1996 non è esecutivo degli interessi dei dottori di ricerca e medici interni universitari con compiti assistenziali, questi ultimi raggruppati nella sigla Miuca;

entrambe le figure di medici frequentano attivamente strutture scientifiche di alto livello e svolgono sia ricerche scientifiche teoriche sia ricerche applicative, completate con intensa attività pratica che, ricorrentemente, raggiunge traguardi di altissimo livello di preparazione;

è indubbio che l'attività da essi svolta consente l'acquisizione di un livello di preparazione teorico-pratico quanto meno pari a quello dei colleghi operanti nelle strutture ospedaliere, universitarie e nelle attività di profilassi e di polizia veterinaria;

appare evidente la necessità di adottare un provvedimento che riconosca l'anzianità di servizio maturata presso le strutture di ricerca e/o presso quelle universitarie;

un siffatto provvedimento, oltre che equo, tornerebbe utile alla stessa sanità, atteso che verrebbe ad essere ampliata la base dei concorrenti agli esami di idoneità all'esercizio delle funzioni di direzione con la partecipazione di professionisti dotati di alta professionalità acquisita nel settore della ricerca e nel settore dell'assistenza universitaria —:

quali provvedimenti intenda assumere al riguardo, nella direzione indicata in premessa. (4-05423)

RICCI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 413, è stato adottato il « regolamento concernente la disciplina degli esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione »;

all'articolo 1 è stato stabilito — fra l'altro — che: a) l'idoneità si consegue a seguito di superamento di esame da espletarsi in sede nazionale; b) in ogni sessione d'esame si può presentare domanda di ammissione, per una sola disciplina, corredata da *curriculum* professionale; c) del *curriculum* professionale sono valutate distintamente le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, relative all'ultimo quinquennio antecedente la data del bando d'esame;

il decreto n. 413 del 1996 non è adeguato rispetto agli interessi dei dottori di ricerca e di medici interni universitari con compiti assistenziali, questi ultimi raggruppati nella sigla Miuca;

entrambe le figure di medici frequentano attivamente strutture scientifiche di alto livello e svolgono sia ricerche scientifiche teoriche sia ricerche applicative, completate con intensa attività pratica che, ricorrentemente, raggiunge traguardi di altissimo livello di preparazione;

è indubbio che l'attività da essi svolta consente l'acquisizione di un livello di preparazione teorico-pratico quanto meno pari a quello dei colleghi operanti nelle strutture ospedaliere, universitarie e nelle attività di profilassi e di polizia veterinaria —:

se si intenda adottare un provvedimento che riconosca l'anzianità di servizio maturata presso le strutture di ricerca e/o presso quelle universitarie, considerato che un siffatto provvedimento, oltre che necessario ed equo, tornerebbe utile alla stessa sanità, atteso che verrebbe ad essere ampliata la base dei concorrenti agli esami di idoneità all'esercizio delle funzioni di direzione, con la partecipazione di professionisti dotati di alta professionalità acqui-

sita nel settore della ricerca e nel settore dell'assistenza universitaria. (4-09271)

RISPOSTA. — *L'articolo 17 del D.Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 502, recante « Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 », come modificato dall'articolo 18 del D.Leg.vo 7 dicembre 1993, n. 517, disciplinava l'esame per il conseguimento della idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione, attribuendo al Ministro della Sanità, sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità, il compito di fissare le procedure, le modalità di espletamento degli esami ed i requisiti di ammissione dei candidati.*

Veniva adottato, quindi, il decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 413, citato nell'interrogazione parlamentare in esame.

Tuttavia, fin dalla seduta del 5 dicembre 1996, la XII Commissione « Affari Sociali » della Camera dei Deputati, in sede di esame del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante « Disposizioni urgenti in materia sanitaria », aveva approvato un emendamento rivolto all'abrogazione delle disposizioni sugli esami di idoneità alle funzioni di direzione.

Infatti, al momento della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 583/1996 (= Legge 17 gennaio 1997, n. 4, pubblicata nella G.U. 18 gennaio 1997, n. 14), per effetto dell'articolo 2 - comma 1 quinquies e sexies sono state abrogate le relative previsioni normative, con particolare riguardo all'articolo 17 del D.Leg.vo n. 502/1992, come modificato dall'articolo 18 del D.Leg.vo n. 517/1993, contestualmente revocando tutti gli esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 4/1997.

Inoltre, per un opportuno, correlato aggiornamento normativo del regime di accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario l'articolo 2 comma 1 bis della stessa legge n. 4/1997 ha previsto — su proposta del Ministro della sanità, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della

Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano — l'emanazione di uno o più regolamenti sui requisiti ed i criteri prescritti per il secondo livello dirigenziale.

In seguito a tale previsione il competente Dipartimento di questo Ministero ha predisposto uno schema di « Regolamento concernente i requisiti e i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale », che è stato sottoposto al vaglio del Consiglio superiore di Sanità, riunito in Assemblea generale, in data 21 maggio 1997, ottenendone parere favorevole.

Il Ministro della Sanità ha trasmesso tale schema di regolamento alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica, per l'acquisizione del prescritto parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Dopo aver esaminato e discusso lo schema in questione, la XII Commissione permanente « Igiene e Sanità » del Senato e la XII Commissione permanente « Affari Sociali » della Camera hanno espresso, rispettivamente il 4 ed il 5 giugno 1997, parere favorevole con condizioni ed osservazioni.

A tal proposito, il Ministro della Sanità, intervenuto alla seduta del 4 giugno della XII Commissione « Igiene e Sanità » del Senato, ha espresso, a nome del Governo, la piena disponibilità al recepimento di tutte le modifiche necessarie per rendere più facilmente ed organicamente applicabile la normativa regolamentare, purché non ne risulti stravolto l'impianto generale dell'articolato e, in specie, l'obiettivo finale di offrire ai Direttori generali delle varie UU.SS.LL. i criteri oggettivi di decisione in merito all'affidamento degli incarichi di secondo livello.

Nel contempo, il Ministro ha assicurato che il parere espresso dalle rispettive Commissioni del Senato e della Camera verrà tenuto in grande considerazione dal punto di vista sostanziale, così che le proposte di modifica suggerite dal Parlamento possano conseguire efficacemente l'obiettivo prefissato, una volta verificati gli orientamenti in

materia espressi dalle Regioni e dalle rappresentanze sindacali interessate.

Si rammenta, infine, che nello stesso articolo 2-comma 1 quinquies della Legge n. 4/1997, è prevista altresì, dalla data di entrata in vigore delle stesse disposizioni regolamentari, l'abrogazione delle altre prescrizioni vigenti, divenute incompatibili con quelle ex novo introdotte.

Il Ministro della sanità: Bindi.

SAIA, VALPIANA, MAURA COSSUTTA e PISTONE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

si apprende dalla stampa la notizia che una donna detenuta nel carcere romano di Regina Coeli, Cristina Pinto, dopo essere stata operata presso l'ospedale Regina Elena di Roma, sarebbe stata frettolosamente svegliata dall'anestesia e ricondotta subito nel carcere mentre era ancora parzialmente stordita;

tale trattamento disumano costituirebbe un gravissimo episodio di inaudita violenza nei confronti di una persona e, pertanto, è stato anche denunciato da un consigliere regionale del Pds del Lazio, Angiolo Marroni, esperto di problemi delle carceri ove svolge saltuariamente opera di volontariato —:

se sia a conoscenza del fatto denunciato e di come si siano svolti i fatti;

quali valutazioni dia della vicenda;

se vi siano responsabilità precise di quanto è accaduto ed a chi debbano essere attribuite;

quali iniziative intenda assumere per far piena luce sulla vicenda;

quali iniziative si intendano assumere nei confronti di eventuali responsabili di un comportamento così disumano;

cosa intenda fare il Governo per riparare ai danni morali e materiali arrecati alla detenuta Cristina Pinto. (4-07711)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

La detenuta cui fa riferimento l'atto Ispettivo non è mai stata ristretta nel carcere di Regina Coeli, che è destinato solo ad adulti maschi.

Essa è detenuta dal 17 giugno 1992, e da ultimo nel carcere di Rebibbia Femminile dal 21 ottobre 1996, a seguito di ordinanze di custodia cautelare del G.I.P. di Napoli del 29 maggio 1992 e 27 marzo 1993.

L'imputata è in attesa di primo giudizio da parte della IV Sezione del Tribunale di Napoli e della IV Corte d'Assise dello stesso Tribunale, per i reati di associazione per delinquere di stampo camorristico, violazione degli articoli 73 e 74 della legge sugli stupefacenti, violazione della legge sulle armi, ricettazione, tentato omicidio aggravato.

Per tale posizione giuridica la donna è a disposizione di dette autorità giudiziarie anche per i ricoveri ospedalieri, subentrando la competenza del Magistrato di sorveglianza in materia dopo la pronuncia di condanna di primo grado e poi con la condanna definitiva, fatta sempre salva la generale sorveglianza del medesimo magistrato su tutti i detenuti e sull'andamento del carcere.

Risulta dagli atti acquisiti dall'autorità giudiziaria che l'imputata in questione ha accusato nel corso della detenzione disturbi e malattie varie ed è stata sottoposta a numerosi controlli e indagini specialistici e strumentali ed alle conseguenti terapie.

Non sono emerse malattie e infermità tali da essere valutate da parte dei giudici, anche con il supporto di perizie medicolegali, incompatibili con il regime carcerario ai fini della concessione degli arresti domiciliari.

Consigliato il ricovero ospedaliero, sono intervenute le ordinanze delle autorità precedenti con prescrizione di idonea scorta e ininterrotto piantonamento, con nulla osta negli stessi termini del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Il 29 gennaio 1997 la detenuta veniva ricoverata presso l'ospedale Regina Elena di Roma.

Il ricovero risulta preceduto da una serie di accertamenti preparatori e di controlli clinici strumentali e medici.

Il ricovero avveniva poco dopo le ore 7,00. Venivano praticati gli esami del caso, anamnestico, obiettivo, del primario chirurgo e alcuni esami clinici.

Quindi si procedeva all'intervento consistente in una biopsia.

Non si evidenzia nella cartella l'orario dell'intervento.

È agli atti della casa circondariale la certificazione ospedaliera che la paziente « può uscire alle ore 19,00 ».

Nella cartella clinica si dà atto della terapia chirurgica praticata e di « condizioni generali all'atto della dimissione buone » e « condizioni locali all'atto della dimissione buone ».

Nel diario clinico della medesima casa circondariale il medico certifica il 29 gennaio il rientro dall'istituto Regina Elena e « condizioni generali buone ».

Il tabulato dei movimenti della detenuta registra, in data 29 gennaio 1997: ore 7,0 uscita; ore 19,30 rientro nell'istituto. In una relazione sanitaria del 10 febbraio 1997 si parla di ricovero in day-hospital.

Dalla richiamata documentazione nulla risulta in relazione alle circostanze riferite nell'atto ispettivo.

Inoltre non risulta manifestata in qualche modo ed annotata alcuna doglianza della detenuta né nella visita di controllo al rientro a Rebibbia, né nelle visite dei giorni seguenti. Neppure il Direttore della casa circondariale, specificamente interpellato dal magistrato di sorveglianza, ha fornito elementi al riguardo.

La detenuta è attualmente sottoposta ad attento controllo dello stato di salute nonché alle terapie prescritte.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

SAIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

in data 28 novembre 1996, in risposta alla interrogazione n. 4-02428 del 1° ago-

sto 1996 a firma del sottoscritto, in cui si stigmatizzava la decisione della direzione provinciale delle poste di Chieti di ridurre drasticamente l'orario di apertura dell'ufficio postale di Giuliolepoli — frazione di Rosello (Chieti), il Ministro sosteneva che tale provvedimento sarebbe stato limitato ai soli mesi di luglio-agosto 1996, essendo finalizzato a consentire il godimento delle ferie a rotazione allo scarso personale a disposizione;

pur con le riserve legate al fatto che in quei due mesi il paese, essendo situato in montagna, si ripopola grazie al ritorno degli emigranti e di alcuni turisti, ci si era rassegnati ad accettare il contenuto della risposta del Governo;

ora, a distanza di qualche mese, si ha notizia che la direzione provinciale delle poste di Chieti avrebbe nuovamente deciso la riduzione di orario dell'ufficio postale del suddetto paese e contro tale decisione si sono pronunciati il presidente e la giunta della comunità montana « Alto Sangro » di Quadri (Chieti) e numerosi sindaci;

appare superfluo ricordare come provvedimenti di questo tipo contribuiscono a rendere invivibili le zone interne e di montagna, accentuando lo spopolamento di questo e di altri comuni e provocando una emigrazione di massa verso le città costiere, ove la situazione si va facendo difficilmente sostenibile per i motivi opposti —:

se sia vero che la direzione provinciale delle poste di Chieti ha deciso la riduzione dell'orario dell'ufficio postale di Giuliolepoli;

per quale motivo sia stata assunta questa grave decisione, penalizzante per i cittadini che hanno scelto, pur tra mille difficoltà, di risiedere e mantenere in vita quel piccolo centro;

se non ritenga che tale politica contribuisca di fatto a desertificare le zone interne ed a spopolare completamente i comuni montani;

se non ritenga più opportuno e giusto, alla luce delle suesposte considerazioni, chiedere alla direzione provinciale delle poste di Chieti di soprassedere dalla eventuale decisione di ridurre l'orario di apertura dell'ufficio postale di Giuliolepoli.

(4-08047)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che è obiettivo dell'ente Poste Italiane quello di offrire alla clientela servizi efficienti e rispondenti alle istanze che provengono dagli utenti stessi, attuando, nel contempo, misure volte al contenimento del proprio disavanzo economico-finanziario.

In tale ottica, pertanto, si inquadra la decisione dell'ente medesimo di adottare sistemi operativi diversificati, in relazione al traffico postale registrato nelle varie località, in modo da poter effettuare un riequilibrio del rapporto domanda/offerta arrivando, dove ritenuto necessario, all'apertura degli uffici a giorni alterni o con orari limitati.

Tale riorganizzazione viene naturalmente applicata salvaguardando la continuità e la qualità dei servizi resi e previa consultazione con le amministrazioni locali interessate.

Ciò premesso in linea generale, si fa presente che nel caso specifico dell'agenzia di Giuliolepoli — frazione del comune di Rosello — l'apertura a tempo parziale (8.00 - 10,45) è stata disposta dopo averne attentamente valutato gli indici di produttività e nella considerazione che a soli 3 Km. opera, sempre a orario ridotto (11.00 - 14.00), l'agenzia di base di Rosello.

L'indagine condotta sul territorio ha, infatti, messo in risalto che il contesto socio-economico del comune interessato, con una popolazione complessiva di 431 abitanti, non lascia intravedere prospettive di incremento della vendita dei prodotti postali e finanziari.

Lo scrupoloso esame delle specifiche situazioni locali, ad avviso dell'ente Poste, consente di utilizzare al meglio le risorse disponibili per la esecuzione dei servizi senza, peraltro, disattendere le esigenze del-

l'utenza la quale vede, comunque, garantita quotidianamente la possibilità di avvalersi dei servizi offerti dal ripetuto ente.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

SAIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — pre-messo che:

in data 16 gennaio 1997, in risposta alla interrogazione n. 4-02756 del 1° ago-sto 1996 a firma del sottoscritto, in cui si stigmatizzava la decisione della direzione provinciale delle poste di Chieti di ridurre drasticamente l'orario di apertura dell'uf-ficio postale di Roio del Sangro (Chieti), il Ministro sosteneva che tale provvedimento sarebbe stato limitato ai soli mesi di luglio-agosto 1996, essendo finalizzato a consen-tire il godimento delle ferie a rotazione allo scarso personale a disposizione;

pur con le riserve legate al fatto che in quei due mesi il paese, essendo situato in montagna, si ripopola grazie al ritorno degli emigranti e di alcuni turisti, ci si era rassegnati ad accettare il contenuto della risposta del Governo;

ora, a distanza di qualche mese, si ha notizia che la direzione provinciale delle poste di Chieti avrebbe nuovamente deciso la riduzione di orario dell'ufficio postale del suddetto paese e contro tale decisione si sono pronunciati il presidente e la giunta della comunità montana « Alto Sangro » di Quadri (Chieti) e numerosi sindaci;

appare superfluo ricordare come provvedimenti di questo tipo contribui-scano a rendere invivibili le zone interne e di montagna, accentuando lo spopola-mento di questo e di altri comuni e pro-vocando una emigrazione di massa verso le città costiere, ove la situazione si va fa-cendo difficilmente sostenibile per i motivi opposti —:

se sia vero che la direzione provin-ciale delle poste di Chieti ha deciso la

riduzione dell'orario dell'ufficio postale di Roio del Sangro;

per quale motivo sia stata assunta questa grave decisione, penalizzante per i cittadini che hanno scelto, pur tra mille difficoltà, di risiedere e mantenere in vita quel comune;

se non ritenga che tale politica con-tribuisca di fatto a desertificare le zone interne ed a spopolare completamente i comuni montani;

se non ritenga più opportuno e giusto, alla luce delle suesposte considerazioni, chiedere alla direzione provinciale delle poste di Chieti di soprassedere dalla even-tuale decisione di ridurre l'orario di aper-tura dell'ufficio postale di Roio del San-gro. (4-08048)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene oppor-tuno rammentare che è obiettivo dell'ente Poste Italiane quello di offrire alla clientela servizi efficienti e rispondenti alle istanze che provengono dagli utenti stessi, attuando, nel contempo, misure volte al contenimento del proprio disavanzo economico-finanzia-rio.*

In tale ottica, pertanto, si inquadra la decisione dell'ente medesimo di adottare si-stemi operativi diversificati, in relazione al traffico postale registrato nelle varie loca-lità, in modo da poter effettuare un riequi-librio del rapporto domanda/offerta arri-vando, dove ritenuto necessario, all'apertura degli uffici a giorni alterni o con orari limitati.

Tale riorganizzazione viene naturalmente applicata salvaguardando la continuità e la qualità dei servizi resi e previa consulta-zione con le amministrazioni locali interes-sate.

Ciò premesso in linea generale, si fa presente che nel caso specifico dell'agenzia di Roio del Sangro l'apertura a tempo par-ziale — peraltro già sperimentata durante i mesi estivi del 1996 — è stata disposta dopo averne attentamente valutato gli indici di produttività.

L'indagine condotta sul territorio ha, in-fatti, messo in risalto che il contesto socio-

economico del comune interessato, con una popolazione complessiva di 245 abitanti, non lascia intravedere prospettive di incremento della vendita dei prodotti postali e finanziari.

Lo scrupoloso esame delle specifiche situazioni locali, ad avviso dell'ente Poste, consente di utilizzare al meglio le risorse disponibili per la esecuzione dei servizi senza, peraltro, disattendere le esigenze dell'utenza la quale vede, comunque, garantita quotidianamente la possibilità di avvalersi dei servizi offerti dal ripetuto ente.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

SAPONARA. — Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il Gico (guardia di finanza) di Firenze ha depositato presso la procura della Repubblica di La Spezia un voluminoso rapporto relativo ad indagini effettuate nella vicenda Pacini Battaglia;

i *mass media* hanno dato notizia che in quel rapporto si parla di riscontri oggettivi alle accuse contenute nelle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate nello studio di Pacini Battaglia;

il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, nel proclamare l'assoluta « innocenza » del suo ufficio, attribuisce sia la fuga di notizie sia le eventuali prospettazioni accusatorie a « manovre caluniose » della guardia di finanza;

il procuratore della Repubblica presso il tribunale di La Spezia ha escluso che quel rapporto contenga accuse alla procura di Milano, aggiungendo comunque di non averlo ancora letto;

il sostituto procuratore dottor Cardino, dopo aver parlato di illazioni, si è rifiutato di aggiungere altro, per non pregiudicare il prosieguo delle indagini;

l'opinione pubblica è turbata da queste gravissime notizie ed ansiosa, al pari dei magistrati vittime di dette « illazioni », di conoscere al più presto possibile la verità, o quanto meno gli elementi posti a fondamento dell'accusa;

sarebbe dunque necessario che le autorità giudiziarie di La Spezia (e di Brescia, ove in quel rapporto si accenni a magistrati della procura di Milano attualmente in servizio) esaminino con assoluta urgenza il rapporto e gli allegati e, con altrettanta urgenza, contestino agli interessati gli elementi a carico, dando così agli stessi la possibilità di difendersi ed all'opinione pubblica la possibilità di orientarsi in una situazione che rischia di minare irreversibilmente la credibilità delle istituzioni, siano esse Guardia di finanza o magistratura —:

quali iniziative intendano assumere affinché le questioni sopra evidenziate possano essere affrontate e risolte in un clima di massima serenità, evitando possibili fughe di notizie e consentendo il più trasparente svolgimento dell'attività della polizia giudiziaria. (4-05109)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il Procuratore della Repubblica di La Spezia ha rappresentato di non poter riferire sul merito dei fatti oggetto dell'atto ispettivo, ostandovi il segreto investigativo.

Lo stesso Procuratore, tuttavia, ha ribadito, a conferma di quanto a suo tempo precisato con un comunicato stampa, che dall'inchiesta non è emerso alcun elemento, neppure il più vago, a carico dei magistrati attualmente in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano.

Il Ministero delle Finanze ha comunicato che sia l'Autorità giudiziaria che il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno vivamente raccomandato il rigoroso rispetto del segreto investigativo.

Il Ministro di grazia e giustizia: Flick.

SAPONARA, DI LUCA e LA RUSSA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

nella vicenda giudiziaria di La Spezia (come in molte altre trattate in passato, ed anche di recente, in altre sedi giudiziarie) appare evidente agli interroganti l'uso della carcerazione preventiva giustificato non gi- da reali esigenze processuali, bensì dall'obiettivo di ottenere comunque confessioni e, soprattutto, chiamate di correo;

si ignorano, anzi si utilizzano, le precarie condizioni fisiche dei detenuti (uno dei quali S stato ricoverato in ospedale per una grave crisi depressiva):

come giudichi il comportamento di tutti quei magistrati che continuano ad ignorare il carattere eccezionale della custodia cautelare (sancito dalla Costituzione) e le specifiche condizioni previste dall'articolo 274 c.p.p. a seguito della riforma dell'agosto 1995;

se e quali iniziative, comprese quelle disciplinari, intenda assumere (e ciò con la necessaria urgenza) per impedire che la carcerazione preventiva venga usata come strumento di pressione per acquisire elementi strumentali alla conferma dell'impianto accusatorio. (4-05192)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, non possono che condividersi le valutazioni afferenti alla necessità che le misure cautelari personali costituiscano uno strumento eccezionale, conformemente del resto, al tenore degli articoli 274 e seguenti del codice di procedura penale nel testo introdotto dalla legge 8 agosto 1995 n. 332.*

Quanto alla specifica vicenda giudiziaria cui fa riferimento l'atto ispettivo, l'autorità giudiziaria competente ha rappresentato che le misure adottate sono state confermate dal tribunale del riesame. Né, d'altra parte, lo scrivente ha la veste istituzionale per esprimere valutazioni afferenti al merito, che non si dubita siano compiute nel modo più

penetrante ed appropriato nell'ambito dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge processuale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

SELVA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

Murano si sta spegnendo;

con Murano se ne va una parte importante delle tradizioni manifatturiere d'Italia;

con il declino dell'isola di Murano, quindi delle sue realtà produttive, nel corso degli anni si è prodotto un depauperamento della forza produttiva, con la cessazione delle attività o con la sensibile riduzione degli organici;

le ragioni di tutto ciò sono da ricercare soprattutto nella difficoltà crescente che gli operatori muranesi incontrano nei mercati per collocare i loro prodotti;

le nuove iniziative, come la scuola del vetro ed il marchio pubblico, sono sicuramente strumenti che possono rilanciare il vetro;

la fine dello sgravio contributivo Inps, se non reiterato con qualche altro strumento provocherà l'aumento dei costi —:

se il Governo intenda reiterare questo tipo di aiuti, ma solo per le aree « obiettivo 1 », tra cui non figura l'isola di Murano, che rientra invece nelle aree « obiettivo 2 ». (4-04585)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato che con il Decreto Legge n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito nella legge n. 30 del 28 febbraio 1997, è stato confermato, per un ulteriore anno, il beneficio degli sgravi con-*

tributivi a favore delle aziende operanti in Venezia insulare, isole della laguna (compresa Murano) e Chioggia centro storico.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere:

quando si intenda mettere in pagamento il rateo novembre-dicembre 1993 di lire 937.051 relativo alla pensione di guerra n. 01856892 di cui era titolare la signora Emilia Perrone, vedova Caldara, nata il 20 settembre 1911 e deceduta in Argentina il 3 dicembre 1993, in favore della figlia, signora Olga Maria Caldara, erede, cui spettava il rateo maturato e non riscosso;

quando si intenda mettere in pagamento gli ultimi due ratei spettanti relativi alla pensione di guerra n. 70263263 della signora Rosalia Mora Vaccaro, nata il 17 ottobre 1912, deceduta il 26 novembre 1990 in Argentina, a favore della figlia, signora Rosa Vaccaro. (4-06741)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la liquidazione del rateo rimasto insoluto sulla pensione di guerra iscrizione n. 1856982, già intestata alla Sig.ra Emilia Perrone ved. Caldara, deceduta in Argentina il 3 dicembre 1994, nonché del rateo relativo alla pensione di guerra iscrizione n. 70263263 della quale era titolare la Sig.ra Rosalia Mora Vaccaro, deceduta in Argentina il 26 novembre 1990.*

Al riguardo, per quanto concerne il rateo relativo alla pensione intestata alla Sig.ra Elena Perrone, si fa presente che la Direzione provinciale del Tesoro di Roma, completata l'istruttoria della pratica anche mediante l'acquisizione, in data 8 novembre 1996, del modello attestante il reintegro delle somme relative ad assegni di pensione erogati posteriormente al decesso della pensionata, ha disposto la liquidazione del citato rateo ammontante a £ 897.500.

Inoltre, la Direzione provinciale del tesoro, con nota del 10 marzo u.s., ha informato l'erede, Sig.ra Olga Maria Caldara, che il rateo sarà esigibile dal 30 giugno p.v. ossia allo scadere della prima rata bimestrale utile per i provvedimenti della specie.

Per quanto concerne, invece, il rateo relativo alla pensione di guerra iscrizione n. 70263263, intestata alla Sig.ra Rosalia Mora Vaccaro, si precisa che tale numero di iscrizione risulta inesistente.

Ulteriori ricerche potranno essere effettuate comunicando l'esatto numero d'iscrizione del trattamento pensionistico, l'eventuale richiesta di liquidazione del rateo prodotta dall'avente diritto e la Direzione provinciale del Tesoro alla quale è stata rivolta la richiesta.

Il Ministro del tesoro: Ciampi.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere lo stato della domanda di pensione Vos n. 92091170 del signor Giuseppe Sanfilippo nato ad Alcara Li Fusi (Messina) il 24 aprile 1927, residente in Argentina, in trattazione dal 2 marzo 1993 presso la sede Inps 5580. (4-09912)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente che in favore del Sig. Giuseppe Sanfilippo, nato il 24.4.1927 a Alcara Li Fusi, è stata liquidata la pensione n. 45002060 cat. Vos in pagamento in Argentina.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

VALPIANA e BONATO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il 2 luglio 1996 la giunta comunale di Verona ha deliberato l'erogazione di un contributo di lire 167.200.000 all'Anmic (Associazione nazionale mutilati e invalidi

civili) di Verona per la realizzazione di un progetto definito « Banca dati sull'*handicap* »;

la deliberazione prevedeva che il contributo fosse finalizzato come segue:

70 milioni per riattamento della sede Anmic sita in Verona;

40 milioni per la redazione di una rivista « che verrà recapitata gratuitamente a tutti i disabili di Verona »;

50 milioni per l'assunzione di due redattori *part-time*;

40 milioni per l'acquisto di un *computer*;

nei mesi di agosto e settembre sono stati spediti, in abbonamento postale, gratuitamente da Verona CMP due numeri della nuova pubblicazione: il mensile *Vita vera*;

tale pubblicazione, edita dall'Anmic di Verona, iscritta nel registro della stampa presso il tribunale di Verona il 27 maggio 1996 al numero 1216, si definisce « Mensile di informazione assistenziale e cultura »;

risulta dalle dichiarazioni del direttore responsabile, signor Roberto Perna, che il numero di settembre sia stato spedito in circa 300 mila copie a cittadini di Verona e di altre città del nord;

in una dichiarazione pubblica, il presidente della sezione veronese dell'Anmic, signor Giovanni Zanon, ha annunciato che nei prossimi otto mesi la pubblicazione verrà spedita a due milioni di famiglie;

nel numero di settembre 1996 la pubblicazione *Vita vera*, spedita appunto a circa 300 mila cittadini, contiene, su un totale di 48, ben 16 pagine di pubblicità del « Cis » (Centro italiano salotti), che, nell'ultima di copertina, annuncia sconti del sessanta per cento sui propri prodotti;

tale pubblicità, che nulla ha a che vedere con il mondo dell'*handicap* e che per la forma grafica con cui si presenta assume le caratteristiche di un vero e proprio inserto pubblicitario, snatura com-

pletamente il senso di una rivista che si definisce « di informazione assistenziale e cultura » per assumere quelle proprie di una operazione commerciale a favore del Cis, che utilizza così le poste italiane, usufruendo della riduzione tariffaria prevista per le pubblicazioni di associazioni spedite in abbonamento postale;

la rivista è giunta nelle case di cittadini normodotati, mentre non è arrivata in quelle di molti cittadini disabili;

appare evidente la ragione di siffatta tiratura e spedizione della rivista;

la diffusione di tale rivista vede il comune di Verona partecipe finanziariamente di una operazione che, invece di rivolgersi ai cittadini disabili per portare loro informazione e cultura, si rivolge a tutti i cittadini come potenziali clienti del Centro italiano salotti —:

se sia lecito utilizzare la rivista di una associazione, usufruendo di riduzioni postali, come veicolo pubblicitario;

quante copie dei numeri di agosto e settembre della rivista *Vita vera* siano state effettivamente spedite in abbonamento postale;

se intenda accertare eventuali irregolarità;

se intenda costituire una commissione di indagine per verificare l'uso improprio di riviste di associazioni senza scopo di lucro da parte di imprenditori e società;

se intenda modificare il regolamento relativo alle spedizioni in abbonamento postale, per impedire l'abuso pubblicitario, salvaguardando le riduzioni tariffarie per associazioni culturali e politiche senza fine di lucro e che agiscono correttamente.

(4-04553)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che l'articolo 2, comma 34 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha stabilito che l'Ente poste italiane provveda a determinare le tariffe per le spedizioni di stampe in abbonamento postale secondo la procedura pre-

vista dall'articolo 8, comma 2, del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e nel rispetto di quanto disposto dai commi 26 e 27 del medesimo articolo 2 della legge n. 549 del 1995.

In particolare detta normativa prevede che alle pubblicazioni di qualsiasi natura (comprese quelle a carattere postulatorio e quelle non poste in vendita) dei soggetti previsti dai capi II e III del titolo II del libro I del codice civile (associazioni e fondazioni) si applichi una tariffa pari al 25 per cento di quelle stabilite nella tab. A, sempre che siffatte associazioni non abbiano fini di lucro e che la loro attività persegua finalità sindacali, religiose o di interesse sociale, scientifico, sanitario, ambientale, politico, culturale, assistenziale, che siano editori di periodici e che le pubblicazioni in parola non contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 40 per cento dell'intero stampato (tab. B).

In applicazione della citata normativa l'ente Poste Italiane, con delibera n. 14/1996, ha fissato le nuove tariffe per la spedizione delle stampe periodiche che lasciano inalterato il costo sostenuto dalle imprese editrici ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27 del citato articolo 2 della legge n. 549 del 1995 e prevedono, per le testate non ammesse ai benefici di cui sopra, un aumento pari al 7,1 per cento, equivalente al tasso di inflazione programmato.

Per quanto sopra esposto l'ente Poste Italiane ha autorizzato l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (A.N.M.I.C.) di Verona ad effettuare la spedizione, in abbonamento postale, della rivista « Vita Vera ».

La predetta associazione ha inviato 300.198 copie della rivista n. 1, relativa al mese di agosto, e 618.342 copie del n. 2, del mese di settembre, copie che sono state regolarmente recapitate ai destinatari; le 16 facciate di pubblicità a favore del « centro italiano salotti », apparse sul numero di settembre su un totale di 48 pagine, rientrano nel 40 per cento previsto dalla riferita normativa.

Occorre peraltro sottolineare che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 2,

commi 19 e 20, prevede la cessazione, con decorrenza dal 1° aprile 1997, di ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono dell'ente Poste Italiane.

La medesima norma, tuttavia al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, prevede, a favore di tali categorie, la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di tariffe agevolate che comportino aumenti non superiori al tasso programmato di inflazione: il relativo decreto è stato adottato in data 28 marzo 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997.

Per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste italiane è prevista l'istituzione di un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, pari a lire 300 miliardi per il 1997: lo schema di regolamento per il funzionamento di detto fondo è stato predisposto dal dipartimento per l'informazione e l'editoria ed inviato al Consiglio di Stato per il parere.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

VITALI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 24 dicembre 1996 quotidiani locali della provincia di Brindisi davano ampio risalto ad una operazione di polizia giudiziaria disposta da un sostituto procuratore della Repubblica del tribunale capoluogo;

detta operazione consisteva nel sequestro, presso tutte le banche e gli istituti finanziari della provincia di Brindisi, degli elenchi dei clienti che, negli anni 1995 e 1996, avevano investito in titoli di stato, e/o obbligazioni nazionali o estere, ovvero in certificati di deposito;

detto atto si giustificava per accertare eventuali riciclaggi di denaro proveniente da illeciti penali;

detto sequestro avveniva nelle forme di cui all'articolo 253 codice di procedura penale senza, però, che il provvedimento fosse adeguatamente motivato e senza che il magistrato inquirente si preoccupasse di tutelare onesti cittadini che, per quell'operazione, sarebbero stati inseriti, come lo sono stati, in un fascicolo penale intestato ad indagati, anche pericolosi, che avrebbero potuto utilizzare quegli elenchi e quelle notizie per colpire il loro patrimonio;

stando alla configurazione giuridica di quel pubblico ministero chiunque può e deve essere accertato in un procedimento penale in rapporto non si capisce bene a che cosa;

questo atteggiamento, salva l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, colpisce immotivatamente, ingiustificatamente e in maniera anomala e, per quel che consta all'interrogante, unica in Italia, il risparmiatore, la sua riservatezza e la sua *privacy*;

per combattere reati di riciclaggio il legislatore è intervenuto con la legge n. 197 del 1991 stabilendo ogni utile prescrizione —:

se tale comportamento meriti o meno censura disciplinare, sia legittimo ed

adempia alla tutela di tutte le garanzie previste dalla legge a favore dei cittadini;

se sia opportuno o meno intraprendere iniziative idonee non solo a stigmatizzare tale, a parere dell'interrogante, gravissimo attentato alle libertà essenziali, ma a evitare altresì il ripetersi di fatti di tal guisa;

come vengano tutelati gli inconsapevoli appartenenti a questa vera e propria schedatura. (4-06450)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ha rappresentato che il provvedimento di acquisizione di documentazione bancaria cui si fa riferimento si innesta in una delicatissima indagine in tema di riciclaggio di danaro di illecita provenienza, che si trova nella fase delle investigazioni preliminari ed è quindi coperta dal riserbo.

Lo stesso Procuratore ha — tuttavia — tenuto ad assicurare che l'atto in questione, adottato nel rispetto della normativa processuale, non persegue certamente finalità contrarie agli interessi ed alla riservatezza dei risparmiatori, ma è connesso alle riferite indagini in atto.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.